

Presentazione

Il Consiglio dei ministri ha approvato, in esame preliminare, due decreti legislativi che danno attuazione ad alcuni fondamentali principi di delega elencati all'art. 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124 in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. Vengono apportate rilevanti modifiche al corpus normativo che disciplina il lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione (d.lgs. 165/2001, Testo Unico) e al d.lgs. 150/2009 (c.d. Riforma Brunetta).

L'obiettivo del presente lavoro è offrire una panoramica sintetica ma abbastanza completa sui principali contenuti degli schemi di decreto legislativo approvati dal Consiglio dei Ministri sul Testo Unico ed in materia di valutazione della produttività.

Di seguito, suddividendole per voci tematiche, si riportano alcune schede di analisi che offrono una lettura semplificata delle singole misure valorizzando, laddove opportuno, le necessarie interdipendenze tra le norme. Per ogni voce (contrattazione collettiva, contrattazione integrativa, disabilità, mobilità, lavoro flessibile, licenziamento illegittimo, reclutamento, responsabilità disciplinare, salario accessorio, visite fiscali, partecipazione, turn-over, valutazione) la spiegazione delle novità più significative è corredata dai riferimenti normativi, consultabili in forma integrale sul testo bollinato degli schemi di decreto allegati alle schede.

Schema di decreto legislativo recante modifiche e integrazioni al Testo unico del pubblico impiego

- **Art. 1 (Modifiche all'art. 2, d.lgs. 165/2001)**
- **Art. 11 (Modifiche all'art. 40, d.lgs. 165/2001)**

Il restringimento degli spazi negoziali assegnati alla contrattazione collettiva è stato uno degli effetti più vistosi della riforma del 2009. Il d.lgs. 150/2009 ha ridisegnato in senso favorevole alla legge i confini tra l'ambito regolativo riservato alla fonte normativa e quello demandato alla contrattazione collettiva. La rilegificazione ha interessato sia i rapporti tra fonte legale e contrattazione collettiva che l'ambito delle prerogative dirigenziali, spingendosi fino ad intervenire su alcuni parametri di attribuzione dei trattamenti economici accessori (v. voce "*Valutazione*").

Le modifiche nel sistema delle fonti introdotte dallo schema di decreto che riforma il Testo Unico attuano una inversione di tendenza rispetto all'impianto vigente: si riduce lo spazio di azione riservato alla legge mostrando segnali di apertura verso l'ampliamento delle competenze negoziali, anche se ancora parziali. Infatti, il novellato art. 2, comma 2 del d.lgs.165/2001, prevede che le disposizioni di legge, regolamento o statuto che introducono o hanno introdotto disposizioni inerenti il rapporto di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, possono essere derogate dai contratti o dagli accordi collettivi nazionali, nelle materie affidate alla contrattazione collettiva (specificate all'art. 40, comma 1, d.lgs. 165/2001) e nel rispetto del Testo Unico. La norma, dunque, accoglie il principio che i contratti possano derogare anche alle leggi precedenti senza necessità che vengano autorizzati, a tal fine, dalla fonte legale.

Per avere piena contezza degli spazi di derogabilità concessi alla contrattazione collettiva occorre fare riferimento alla nuova formulazione dell'art. 40, comma 1. Questa norma affida alla fonte negoziale la disciplina del rapporto di lavoro e delle relazioni sindacali e stabilisce che la contrattazione collettiva è consentita nei limiti previsti dalle norme di legge nelle materie relative alle sanzioni disciplinari, alla valutazione delle prestazioni ai fini della corresponsione del trattamento accessorio e alla mobilità. Viene confermata, invece, l'espressa esclusione dalla sfera del negoziabile di una serie di materie elencate dall'art. 40, comma 1. Si tratta, in particolare, delle materie attinenti all'organizzazione degli uffici, quelle oggetto di partecipazione sindacale ai sensi dell'articolo 9 (v. voce "*Partecipazione sindacale*"), quelle afferenti alle prerogative dirigenziali, la materia del conferimento e della revoca degli incarichi dirigenziali, nonché quelle materie ex art. 2, comma 1, lettera c), legge 421/1992 da sempre assoggettate a principi e regole pubblicistiche perché attinenti ai profili di macro – organizzazione (modalità di copertura del fabbisogno di personale; linee fondamentali di organizzazione degli uffici; disciplina delle responsabilità e delle incompatibilità tra l'impiego pubblico ed altre attività e dei casi di divieto di cumulo; modalità di conferimento della titolarità degli uffici etc.)

Schema di decreto legislativo recante modifiche e integrazioni al Testo unico del pubblico impiego

- **Art. 11 (Modifiche all'articolo 40, d.lgs. 165/2001)**

La rilegificazione operata nel 2009 dalla riforma Brunetta ha interessato anche la contrattazione integrativa. Tenendo fermo l'impianto precedente, anche in riferimento alla contrattazione integrativa, lo schema di decreto introduce timidi correttivi in direzione di una maggiore libertà d'azione della fonte negoziale. Segnali, questi, che andrebbero ulteriormente rafforzati durante l'iter di approvazione del testo.

Si riconosce l'attivazione di livelli autonomi di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dei vincoli di bilancio risultanti dalla programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Tuttavia, se da un lato scompare il riferimento alla graduatoria di performance delle amministrazioni pubbliche su tre livelli di merito in base alla quale modulare la ripartizione delle risorse per la contrattazione decentrata, dall'altro resta invariato l'obbligo di destinare al trattamento economico accessorio collegato alla performance, una "quota prevalente del trattamento accessorio complessivo, comunque denominato" (art. 40, comma 3-bis, d.lgs. 165/2001). Per quanto sia positivo il riferimento alla performance complessiva dell'amministrazione piuttosto che a quella individuale che la riforma Brunetta aveva valorizzato, la disposizione potrebbe produrre effetti distorti rispetto alla ratio originaria qualora venissero sacrificate risorse legittimamente destinate alle indennità e altre voci del trattamento accessorio fisso e ricorrente per finanziare la retribuzione collegata alla performance.

Anche in riferimento alla disciplina dell'atto unilaterale, le modifiche introdotte impattano parzialmente sull'impianto della riforma del 2009. In caso di mancato accordo per la stipulazione di un contratto integrativo, seppure limitatamente ai casi di pregiudizio per la funzionalità dell'azione amministrativa, viene confermata la facoltà dell'amministrazione di provvedere unilateralmente, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo. (art. 40, comma 3-ter, d.lgs. 165/2001). In seguito all'adozione dell'atto unilaterale, sottoposto al monitoraggio di un osservatorio a composizione paritetica istituito presso l'Aran, la trattativa deve proseguire per pervenire in tempi celeri alla conclusione dell'accordo. Spetta ai contratti collettivi nazionali la decisione sulla durata minima delle sessioni negoziali in sede decentrata.

La modifica proposta non soddisfa pienamente il principio sancito al punto 1) lett. c) dell'Intesa Governo-sindacati del 30 novembre che subordina l'adozione di un atto unilaterale motivato al caso in cui lo stallo delle trattative arrechi un pregiudizio economico all'azione amministrativa, fermo restando la competenza della fonte negoziale a stabilire la durata massima dell'atto. Sarebbe opportuno, pertanto, definire meglio il perimetro entro il quale l'amministrazione può provvedere, in via provvisoria, con atto unilaterale

Lo schema di decreto, interpretando l'impegno a definire "misure contrattuali che incentivino più elevati tassi di presenza" in maniera non conforme al testo dell'Intesa del 30 novembre [vedi punto 2, lett. c)], introduce *ex novo* l'obbligo per i contratti collettivi nazionali di lavoro di prevedere apposite clausole che impediscano incrementi della consistenza complessiva delle risorse destinate ai trattamenti economici accessori, nei casi in cui i dati sulle assenze evidenzino significativi scostamenti rispetto a dati medi annuali nazionali o di settore, anche in riferimento a determinati periodi in cui è necessario assicurare continuità nell'erogazione del servizio pubblico (art. 40, comma 4-bis, d.lgs. 165/2001). Il rischio è che la norma, introdotta con finalità deterrenti rispetto all'assenteismo, penalizzi prassi virtuose in termini di elevati tassi di presenza, poiché la riduzione della consistenza complessiva delle risorse destinate ai trattamenti economici accessori non opera in modo selettivo.

Alla luce del punto 2 lett b) dell'Intesa Governo- sindacati del 30 novembre, il decreto affida alla contrattazione collettiva un'azione di riordino, razionalizzazione e semplificazione della disciplina in materia di dotazione e utilizzo dei fondi destinati alla contrattazione integrativa. Come forma di premialità per le amministrazioni che rispettano i vincoli di contenimento della spesa, è prevista la possibilità di consolidare la consistenza della componente variabile del fondo, purché ciò non comporti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In seguito alla crescente incisività delle ispezioni del MEF e all'aumento dei casi in cui, in conseguenza delle ispezioni, le Procure regionali

della Corte dei Conti hanno avviato contestazioni per danno erariale da contrattazione, il decreto introduce una norma che disciplina i casi di mancato rispetto dei vincoli finanziari posti ai contratti integrativi (art. 40, comma 3-*quiquies*, d.lgs. 165/2001). Sulla scia di quanto disposto dall'art. 4 del d.l. 16/2014 (c.d. Decreto Salva-Roma) a carico delle amministrazioni che hanno sottoscritto contratti collettivi illegittimi è previsto l'obbligo di attuare un piano di recupero delle somme indebitamente erogate per un numero di annualità pari al periodo in cui le illegittimità hanno prodotto i propri effetti. Tuttavia, se l'attuazione del piano pregiudica la prosecuzione dell'attività amministrativa è possibile destinare al recupero delle somme dovute una quota non superiore al 25% delle risorse del fondo. In tal caso, previa certificazione degli organi di controllo, è corrispondentemente incrementata la durata del piano.

Per le disposizioni dello schema di decreto che riguardano i fondi destinati al salario accessorio dei dipendenti si rinvia alla specifica voce "*Salario accessorio*".

DISABILITÀ

Schema di decreto legislativo recante modifiche e integrazioni al Testo unico del pubblico impiego

- **Art. 10 (Modifiche all'articolo 39, d.lgs. 165/2001)**

Attuando i principi e criteri di delega contenuti all'art. 17, comma 1, lettera n), lo schema di decreto legislativo disciplina alcune misure di sostegno alla disabilità.

Per garantire la corretta attuazione delle norme in materia di collocamento obbligatorio dei disabili entro il 31 dicembre di ogni anno le amministrazioni pubbliche devono comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Centro per l'impiego territorialmente competente la situazione occupazionale, evidenziando eventuali inadempimenti relativi alla quota di riserva per i disabili ai sensi della legge 68/1999 con contestuale definizione di tempi e modalità di copertura della stessa. In caso di inosservanza degli obblighi o di mancato rispetto dei tempi concordati, i Centri per l'impiego avviano numericamente i lavoratori disabili attingendo alla graduatoria vigente con profilo professionale generico.

Il monitoraggio circa l'adempimento di tali obblighi è affidato alla Consulta Nazionale per l'integrazione in ambiente di lavoro delle persone con disabilità, istituita senza oneri presso il Dipartimento della funzione pubblica. La Consulta (composta da un rappresentante del Dipartimento, un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, due rappresentanti designati dalla conferenza unificata, due rappresentanti delle organizzazioni sindacali e due rappresentanti delle associazioni del mondo della disabilità) è chiamata ad adempiere ad una serie di funzioni: l'elaborazione di piani, programmi e linee di indirizzo per ottemperare agli obblighi previsti dalla legge quadro 68/1999; il monitoraggio sul rispetto degli obblighi di comunicazione a carico delle amministrazioni pubbliche; la proposta di iniziative e misure innovative finalizzate al miglioramento dei livelli di occupazione e alla valorizzazione delle capacità e delle competenze dei lavoratori disabili; la previsione di interventi straordinari per l'adozione di "accomodamenti ragionevoli nei luoghi di lavoro", finalizzati a garantire ai disabili la piena eguaglianza con gli altri lavoratori.

Nelle amministrazioni pubbliche con più di 200 dipendenti viene introdotta la figura del Responsabile dei processi di inserimento delle persone con disabilità al quale spetta la gestione dei rapporti con il servizio per l'inserimento lavorativo dei disabili, la predisposizione degli accorgimenti organizzativi, la proposta delle soluzioni tecnologiche per facilitare l'integrazione al lavoro, la verifica dell'attuazione del processo di inserimento, e la segnalazione ai servizi competenti di eventuali situazioni di disagio e difficoltà di integrazione dei lavoratori disabili.

Schema di decreto legislativo recante modifiche e integrazioni al Testo unico del pubblico impiego

- **Art. 9 (Modifiche all'art. 36, d.lgs. 165/2001)**
- **Art. 5 (Modifiche all'art. 7, d.lgs. 165/2001)**

Le modifiche introdotte all'art. 36 del Testo Unico, in attuazione del principio di delega di cui all'art. 17, comma 1, lett. o) della legge 124/2015, individuano limitate e tassative fattispecie di lavoro flessibile. Nell'intento del legislatore si coglie la volontà di armonizzare la regolamentazione di queste tipologie contrattuali con le modifiche introdotte, dal d.lgs. 81/2015 (c.d. Jobs act).

L'art.36, comma 2, ribadisce che il ricorso al lavoro flessibile è ammesso esclusivamente per rispondere a comprovate esigenze di carattere temporaneo o eccezionale e nel rispetto delle condizioni e modalità di reclutamento stabilite dalle norme generali. L'esplicitazione della causale giustificativa conferma che per le esigenze connesse con il proprio fabbisogno ordinario le pubbliche amministrazioni possono assumere esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Secondo l'elencazione introdotta dall'art. 9 dello schema di decreto gli unici contratti ammissibili sono i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato ed i contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato, con rinvio alla disciplina contenuta nel d.lgs. 81/2015. Tuttavia, rispetto alla regolamentazione vigente per il lavoro privato, sussistono alcune deroghe ed eccezioni specificate nel testo dell'art. 36: nei contratti a tempo determinato stipulati dal datore di lavoro pubblico il diritto di precedenza trova applicazione solo nei confronti del personale appartenente alle categorie protette mentre i contratti di somministrazione di lavoro sono esclusi per l'esercizio di funzioni direttive o dirigenziali. Altre tipologie di lavoro flessibile come il part-time ed il telelavoro restano comunque applicabili secondo la specifica normativa di riferimento.

Con l'obiettivo di combattere gli abusi nell'utilizzo di queste tipologie contrattuali si prevede che le amministrazioni redigano un analitico rapporto informativo sulle tipologie di lavoro flessibile utilizzate. Previa informazione alle organizzazioni sindacali tramite invio all'Osservatorio paritetico incardinato presso l'Aran, il rapporto deve essere trasmesso entro il 31 gennaio di ciascun anno ai nuclei di valutazione, agli organismi indipendenti di valutazione e al Dipartimento della funzione pubblica che a sua volta redige una relazione annuale al Parlamento. Inoltre, sempre come misura deterrente rispetto all'abuso nell'utilizzo del lavoro flessibile, alcune sanzioni previste solo in caso di ricorso illegittimo a contratti di lavoro a tempo determinato vengono estese anche ai contratti di somministrazione.

Il ricorso alle tipologie contrattuali flessibili resta comunque vietato nelle amministrazioni che procedono al riassorbimento dei precari attuando il piano triennale disciplinato all'art. 20 dello schema di decreto in commento (vedi voce "*Stabilizzazione dei precari*").

L'elencazione contenuta all'art. 36 contempla solo ipotesi di lavoro flessibile di tipo subordinato con conseguente esclusione del lavoro autonomo dall'ambito di applicazione della norma. Anche in relazione a questa tipologia contrattuale lo schema di decreto introduce alcune novità. In particolare, modificando l'art. 7, comma 6 del d.lgs. 165/2001 viene introdotto il divieto per le pubbliche amministrazioni di stipulare contratti di collaborazione che si sostanziano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali e continuative le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. Si specifica, inoltre, che per le pubbliche amministrazioni non opera la conversione *ex lege* dei co.co.co. in contratti di lavoro subordinato. Viene confermata la possibilità di conferire incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo a esperti di particolare e comprovata specializzazione in presenza di determinati presupposti di legittimità, una volta verificata l'impossibilità di utilizzare a tal fine personale in servizio. Si ribadisce, infatti, che il ricorso a tali contratti non è ammesso per lo svolgimento di funzioni ordinarie. L'utilizzo dei soggetti incaricati come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che li dispone.

LICENZIAMENTO ILLEGITTIMO

Schema di decreto legislativo recante modifiche e integrazioni al Testo unico del pubblico impiego

- **Art. 21 (Modifiche all'articolo 40, d.lgs. 165/2001)**

Con la modifica apportata all'art. 63 del Testo Unico risulta chiarita la dibattuta questione circa l'applicabilità ai dipendenti pubblici dell'art. 18 dello Statuto dei lavoratori novellato dalla legge 92/2012 (la cosiddetta riforma Fornero). La modifica intervenuta, infatti, non reca alcuna norma di coordinamento rispetto alla disciplina vigente per i lavoratori dei settori privati e conferma l'obbligo di reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro in caso di licenziamento dichiarato illegittimo. La coesistenza di due diverse applicazioni dell'art. 18 è giustificata dalla particolare natura del datore di lavoro pubblico, confermata dalla presenza di una pluralità di disposizioni speciali nella disciplina del rapporto di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione.

A titolo risarcitorio, per un periodo non superiore alle 24 mensilità, viene riconosciuta un'indennità il cui importo risulta commisurato all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del Tfr, dedotto quanto eventualmente il lavoratore ha percepito per lo svolgimento di altre attività prestate nel periodo di allontanamento dal servizio.

MOBILITÀ

Schema di decreto legislativo recante modifiche e integrazioni al Testo unico del pubblico impiego

- **Art. 3 (Modifiche all'art. 30, d.lgs. 165/2001)**

L'art. 30 del Testo Unico disciplina due diverse fattispecie di mobilità: il passaggio diretto dei lavoratori pubblici tra amministrazioni diverse attivato su richiesta del dipendente (mobilità volontaria, ex art. 30, comma 1) e il trasferimento del dipendente disposto dalle amministrazioni presso altre sedi collocate a distanza non superiore a cinquanta chilometri dalla sede cui è adibito il lavoratore (ex art. 30, comma 2). In questo ultimo caso, per garantire l'esercizio delle funzioni istituzionali da parte degli enti che presentano carenze di organico, il trasferimento d'ufficio può avvenire senza un preventivo accordo tra le amministrazioni secondo criteri fissati da un decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa consultazione con le confederazioni sindacali rappresentative.

La modifica introdotta dallo schema di decreto consente alla contrattazione collettiva di integrare le procedure e i criteri generali che disciplinano entrambe le fattispecie previste. Nel caso del trasferimento d'ufficio disposto in mancanza di preventivo accordo tra le amministrazioni ora la fonte negoziale può disporre anche in merito ai criteri e alle procedure che regolano questa ipotesi.

In coerenza con le disposizioni dettate relativamente al sistema delle fonti ex art. 2, comma 2, d.lgs. 165/2001, si specifica che sono nulli eventuali accordi, atti o clausole contrattuali in contrasto con le norme che disciplinano la mobilità volontaria e il trasferimento d'ufficio contenute nel Testo Unico. Tuttavia, trattandosi di una normativa corposa e dettagliata, lo spazio concesso alla contrattazione collettiva è molto ristretto e la possibilità di integrare procedure e criteri generali per via negoziale rischia di essere puramente teorica.

Schema di decreto legislativo recante modifiche e integrazioni al Testo unico del pubblico impiego

- **Art. 2 (Modifiche all'art. 5, d.lgs. 165/2001)**

La rilegificazione operata dal d.lgs. 150/2009 ha interessato anche le prerogative dirigenziali e, in particolare, gli aspetti inerenti l'organizzazione del lavoro. L'art. 5, comma 2, del d.lgs. 165/2001 secondo la formulazione vigente, prevede che le determinazioni relative all'organizzazione degli uffici sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione fatta salva la sola informazione ai sindacati.

Lo schema di decreto modifica il testo vigente riconoscendo in materia di organizzazione degli uffici e relativamente alle misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro oltre ai diritti di informazione sindacale anche ulteriori forme di partecipazione disciplinate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Per quanto risulti arginata la deriva legificatoria del d.lgs. 150/2009, la previsione di ulteriori forme di partecipazione non coglie pienamente la portata innovativa dell'intesa del 30 Novembre, che richiama "l'esigenza di una coerente normativa contrattuale che guidi la gestione ottimale delle risorse, in particolare di quelle del personale, con il comune obiettivo di migliorare l'efficienza della prestazione lavorativa e quindi l'efficacia dell'azione amministrativa" [lettera d), punto 2].

Sarebbe opportuno declinare la previsione delle "ulteriori forme di partecipazione" valorizzando anche nel lavoro pubblico quelle forme di coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell'organizzazione che vengono incentivate nel lavoro privato con misure di fiscalità di vantaggio sui premi di produttività. In tal modo, oltre a bilanciare lo squilibrio ancora esistente tra poteri datoriali e prerogative sindacali in materia di organizzazione del lavoro, verrebbe a crearsi anche un "ambiente normativo" idoneo ad estendere le agevolazioni fiscali per il salario di produttività e l'introduzione delle forme di welfare integrativo anche al settore pubblico. Si tratta di misure auspicabili considerando che le risorse stanziati dal futuro DPCM e quelle programmate successivamente nel Def non saranno comunque sufficienti a recuperare la perdita del potere di acquisto subita dai lavoratori del pubblico impiego dopo 8 anni di blocchi contrattuali.

Schema di decreto legislativo recante modifiche e integrazioni al Testo unico del pubblico impiego

- **Art. 4 (Modifiche all'art. 6, d.lgs. 165/2001)**
- **Art. 6 (Modifiche all'art. 35, d.lgs. 165/2001)**

L'attuale assetto professionale, frutto di reiterati blocchi del turn-over, risulta sganciato da criteri di razionalità organizzativa ed è rispondente solo ai vincoli di spesa. Nell'ottica di un rinnovamento professionale in termini "qualitativi" la pianta organica si è rivelata uno strumento poco adatto a garantire l'immissione di profili e competenze in linea con il fabbisogno delle amministrazioni. Al fine di ottimizzare l'impiego delle risorse disponibili, perseguendo obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le modifiche introdotte all'art. 6 del Testo Unico segnano il passaggio dalla dotazione organica al piano triennale dei fabbisogni di personale. Si tratta di uno strumento che consente alle amministrazioni di rimodulare le dotazioni organiche in coerenza con l'organizzazione degli uffici e con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance. Il piano, infatti, consente di procedere alle assunzioni in base ai fabbisogni programmati senza alcun vincolo nella distribuzione del personale tra livelli di inquadramento giuridico, sempre nel rispetto dei limiti di spesa vigenti.

Nell'adozione di questi atti, per i quali è assicurata la preventiva informazione sindacale se prevista nei contratti collettivi nazionali, le amministrazioni anche con riferimento a fabbisogni riguardanti nuove figure e competenze professionali devono attenersi alle linee di indirizzo che saranno definite con decreti del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze definire. A tal fine, i modelli utilizzati per la rilevazione del conto annuale predisposto dalla Ragioneria generale dello Stato saranno implementati per consentire l'acquisizione delle informazioni riguardanti le professioni, le relative competenze professionali e i dati correlati ai fabbisogni. Ciascuna amministrazione pubblica è tenuta a comunicare i contenuti dei piani e i relativi aggiornamenti annuali entro trenta giorni dalla loro adozione, pena la nullità delle procedure di reclutamento avviate senza assolvere agli obblighi di comunicazione.

L'articolo 6 dello schema di decreto, infine, specifica alcuni principi (aggiuntivi rispetto a quelli stabiliti dalla legislazione vigente) ai quali conformare le procedure di reclutamento adottate da ciascuna amministrazione sulla base del piano triennale dei fabbisogni: la possibilità di individuare idonei in numero non superiore al venti per cento dei posti messi a concorso e, in relazione a specifici profili o livelli di inquadramento, la possibilità di richiedere il possesso del titolo di dottore di ricerca che, se pertinente, deve comunque essere valutato tra i titoli rilevanti ai fini del concorso. Le linee guida per le prove concorsuali e la valutazione dei titoli del personale sanitario, anche dirigente, del Servizio sanitario nazionale sono adottate di concerto con il Ministero della salute. Per l'accesso alle pubbliche amministrazioni, inoltre, è sempre previsto l'accertamento della conoscenza lingua inglese e, in relazione al profilo professionale richiesto, di altre lingue straniere.

RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE

Schema di decreto legislativo recante modifiche e integrazioni al Testo unico del pubblico impiego

- **Art. 12 (Modifiche all'art. 55, d.lgs. 165/2001)**
- **Art. 13 (Modifiche all'art.55 - bis, d.lgs. 165/2001)**
- **Art. 14 (Modifiche all'art.55 - ter, d.lgs. 165/2001)**
- **Art. 15 (Modifiche all'art.55 - quater, d.lgs. 165/2001)**
- **Art. 16 (Modifiche all'art. 55 - quinquies, d.lgs. 165/2001)**
- **Art. 17 (Modifiche all'art. 55 - sexies, d.lgs. 165/2001)**

La stratificazione normativa e le incertezze interpretative su alcuni punti nodali della materia disciplinare, soprattutto per quanto riguarda i profili procedurali, sono stati spesso causa del cattivo funzionamento delle norme vigenti. Sul punto è già intervenuto il d.lgs. 150/2009 introducendo alcune disposizioni inderogabili (dall'art. 55 all'art. 55-octies del d.lgs. 165/2001) inserite di diritto nei contratti collettivi pena la nullità delle clausole contrarie e l'automatica sostituzione per violazione di norme imperative (ex artt. 1339 e 1419, co. 2, c.c.) A ciò si è affiancato il ripristino della supremazia gerarchica della legge sul contratto collettivo ad opera dell' art. 2, comma 2 del Testo Unico che non consente deroghe contrattuali salvo espressa autorizzazione legislativa.

Attuando il principio di delega espresso all'art. 17, comma 1, lett. s) della legge 124/2015 lo schema di decreto interviene in materia al fine di accelerare e concretizzare l'azione disciplinare riscrivendo forme e termini del procedimento.

Secondo il proprio ordinamento e nell'ambito della propria organizzazione, ciascuna amministrazione deve individuare l'Ufficio per i procedimenti disciplinari competente per le infrazioni punibili con sanzione superiore al rimprovero verbale attribuendone la titolarità e la responsabilità.

Lo schema di decreto modifica integralmente il procedimento disciplinare previsto per le sanzioni non irrogabili direttamente dal responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente che ha commesso l'illecito. Entro dieci giorni dal verificarsi dei fatti che hanno rilevanza disciplinare il responsabile deve segnalarli all'Ufficio competente. Entro trenta giorni dal ricevimento della segnalazione, ovvero dal momento in cui abbia avuto piena conoscenza dei fatti, l'Ufficio deve formalizzare la contestazione scritta dell'addebito convocando l'interessato, con un preavviso di almeno venti giorni, per l'audizione in contraddittorio a sua difesa. Il dipendente ha facoltà di farsi assistere da un procuratore o da un rappresentante sindacale e, ferma la possibilità di depositare memorie scritte, in caso di grave ed oggettivo impedimento può richiedere (per una sola volta) che l'audizione a sua difesa venga differita. Il termine per la conclusione del procedimento in tal caso viene prorogato in misura corrispondente al differimento. Il procedimento deve essere concluso entro novanta giorni dalla contestazione dell'addebito con l'atto di archiviazione o di irrogazione della sanzione da parte dell'Ufficio per i procedimenti disciplinari.

Con l'obiettivo di eliminare i casi in cui il procedimento viene fatto cadere adottando tecniche di difesa che puntano alla dilazione dei tempi o ad altri ostacoli procedurali il nuovo art. 55-bis, comma 9-ter prevede che la violazione delle norme e dei termini del procedimento non comporta decadenza dall'azione disciplinare né nullità degli atti o invalidità della sanzione, a meno che il diritto di difesa non risulti lesa irrimediabilmente o venga compromesso il principio di tempestività dell'azione.

Nel corso dell'istruttoria e nelle successive fasi del giudizio l'Ufficio per i procedimenti disciplinari può acquisire informazioni o documenti rilevanti da altre amministrazioni pubbliche, compresi i Corpi di polizia; al dipendente viene garantito il diritto di difesa nonché la possibilità di accedere agli atti istruttori del procedimento.

In caso di trasferimento del dipendente la sanzione viene applicata presso l'amministrazione in cui il dipendente presta servizio a seguito del trasferimento. Se il procedimento risulta pendente, l'Ufficio per i procedimenti disciplinari dell'amministrazione di provenienza deve trasmettere tempestivamente i relativi atti all'Ufficio disciplinare dell'amministrazione presso cui il dipendente è stato trasferito. In questi casi il procedimento disciplinare viene interrotto e i nuovi termini per la contestazione dell'addebito e per la conclusione del procedimento decorrono dalla data di ricezione degli atti. Se l'amministrazione di provenienza viene a conoscenza dell'illecito disciplinare dopo il trasferimento del dipendente deve comunicarlo entro venti giorni all'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari dell'amministrazione presso cui il dipendente presta servizio.

Per garantire l'effettività del procedimento disciplinare viene sancita la nullità delle disposizioni di regolamento, contrattuali o le disposizioni interne che prevedano requisiti formali o procedurali ulteriori rispetto a quelli indicati dal Testo Unico o che comunque aggravano il procedimento disciplinare. Si dispone, come detto in precedenza, che eventuali vizi formali del procedimento (come la violazione dei termini e delle modalità di comunicazione degli atti) non determinano la decadenza dell'azione disciplinare né l'invalidità degli atti e della sanzione irrogata, sempre che non sia compromesso il diritto di difesa del dipendente. Infine, è riconosciuta la possibilità di riaprire il procedimento disciplinare entro sessanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza che annulla la sanzione disciplinare per violazione del principio di proporzionalità. In questo caso l'amministrazione deve rinnovare la contestazione degli addebiti.

Lo schema di decreto integra le fattispecie di licenziamento disciplinare disposte all'articolo 55-*quater* includendo: gravi o reiterate violazioni dei codici di comportamento (nuova lett. f-bis); una reiterata violazione di obblighi che abbia determinato l'irrogazione della sospensione dal servizio per un periodo superiore a un anno nell'arco di un biennio (nuova lett. f-*quater*); l'insufficiente rendimento confermato da una valutazione negativa della performance del dipendente reiterata nell'arco dell'ultimo triennio (nuova lett. f-*quinqües*).

Il licenziamento disciplinare è previsto anche qualora gli atti del procedimento vengano omessi o ritardati senza giustificato motivo o le valutazioni sull'insussistenza dell'illecito disciplinare risultino irragionevoli o manifestamente infondate a causa di una condotta dolosa o gravemente colposa (nuova lett. f-*ter*). In mancanza di dolo o colpa grave a carico dei soggetti responsabili si applica la sospensione dal servizio fino ad un massimo di tre mesi.

La particolare disciplina dettata in caso di falsa attestazione della presenza in servizio accertata in flagranza o mediante strumenti di sorveglianza (sospensione dal servizio entro 48 ore e conclusione del procedimento entro 30 giorni) viene estesa a tutti i casi in cui le condotte punibili con il licenziamento vengano accertate in flagranza (ex art. 55- *quater*, comma 3, come modificato).

Infine, l'articolo 16 dello schema di decreto, alla luce dell'impegno a definire "misure contrattuali che incentivino più elevati tassi di presenza" concordato con l'Intesa del 30 novembre [vedi punto 2, lett. c)] affida ai contratti collettivi nazionali il compito di individuare le condotte e fissare le corrispondenti sanzioni disciplinari con riferimento alle ipotesi di ripetute e ingiustificate assenze dal servizio dopo le giornate festive e di riposo settimanale e relativamente ai casi di ingiustificate assenze collettive in determinati periodi nei quali è necessario assicurare continuità nell'erogazione dei servizi all'utenza (ex art. 55 - *quinqües*, comma 3, come modificato).

Schema di decreto legislativo recante modifiche e integrazioni al Testo unico del pubblico impiego

- **Art. 23 (Salario accessorio e sperimentazione)**

Negli ultimi “*Rapporti semestrali sulle retribuzioni dei dipendenti pubblici*” curati dall’Aran si segnala il diverso peso delle componenti retributive nei vari comparti e, in particolare, gli scostamenti accentuati relativi alla consistenza del salario accessorio dovuti anche alla diversa incidenza delle retribuzioni di risultato del personale dirigenziale. Alla luce della recente riduzione del numero dei comparti è opportuno pervenire ad una progressiva convergenza delle discipline contrattuali nazionali. A tal fine l’art. 23 comma 1 dello schema di decreto affida alla contrattazione collettiva il compito di una graduale armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale del Comparto e dell’Area dirigenziale delle Funzioni Centrali (di cui agli articoli 3 e 7 del C.C.N.Q. 13 luglio 2016), mediante una differente distribuzione delle risorse finanziarie destinate all’incremento dei fondi per la contrattazione integrativa, tenendo distinto il personale dirigenziale da quello non dirigenziale.

L’art. 23, comma 2 dello schema di decreto prevede inoltre che a decorrere dal 1° gennaio 2017 l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non deve superare l’importo determinato per il 2016. Fermo restando il limite delle risorse complessive e il rispetto dei vincoli di finanza pubblica dettati dalla disciplina vigente, Regioni ed enti locali, con esclusione degli enti del Ssn, possono destinare apposite risorse alla componente variabile del fondo per il salario accessorio anche per favorire l’attivazione di servizi o processi di riorganizzazione o per garantire il mantenimento di quelli già attivati.

L’art. 23, comma 3, introduce una misura sperimentale di durata triennale (1° gennaio 2018 - 31 dicembre 2020) il cui ambito di applicazione è limitato alle regioni a statuto ordinario e alle città Metropolitane in condizioni di virtuosità. Fermo restando il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti, la norma consente di incrementare l’ammontare delle risorse per la contrattazione integrativa destinate al personale, anche di livello dirigenziale. I parametri di virtuosità che danno accesso alle misure sperimentali dovranno essere definiti con un Dpcm tenendo conto del rapporto tra spese di personale ed entrate correnti, tra salario accessorio e retribuzione complessiva e dei vincoli generali di finanza pubblica.

Gli enti ammessi al progetto possono godere anche di alcune deroghe relative al turn-over per le quali si rinvia alla voce specifica (vedi “*Turn-over*”).

Schema di decreto legislativo recante modifiche e integrazioni al Testo unico del pubblico impiego

- **Art.20 (Superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni)**

Attuando il principio di delega di cui all'art. 17, lett .o) della legge 124/2015 il decreto disciplina un piano straordinario per il superamento del precariato. Una misura d'obbligo, questa, alla luce dei numeri preoccupanti rilevati nell'ultimo Conto annuale della Ragioneria Generale dello Stato che fotografa oltre 57.000 lavoratori precari nelle Regioni e negli Enti Locali e 30.000 nella Sanità.

In riferimento al personale con contratto determinato l'art. 20 dello schema di decreto prevede che nel triennio 2018-2020, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni e ferma restando l'indicazione della relativa copertura finanziaria, le amministrazioni possono assumere a tempo indeterminato il personale non dirigenziale in possesso dei seguenti requisiti: essere in servizio con un contratto a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione; essere stato assunto con procedure concorsuali e aver maturato alle dipendenze dell'amministrazione che procede all'assunzione almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni.

Ferma restando la garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno, nello stesso triennio le amministrazioni possono bandire procedure concorsuali riservate in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili al personale non dirigenziale con contratto di lavoro flessibile che sia in servizio presso l'amministrazione che bandisce il concorso e che abbia maturato alle dipendenze dell'amministrazione che bandisce il concorso almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni.

È escluso dal piano il personale impiegato negli uffici di diretta collaborazione e quello con incarichi a contratto presso gli enti locali.

Per l'attuazione di queste misure è concesso alle pubbliche amministrazioni di poter elevare i limiti finanziari previsti dalle norme vigenti per le assunzioni a tempo indeterminato ferme restando le norme di contenimento della spesa di personale ex art. 9, comma 28, d.l. 78/2010.

La possibilità di attuare il piano straordinario è preclusa ai comuni che non hanno rispettato i vincoli di finanza pubblica negli anni 2012 - 2016.

Le regioni a statuto speciale e gli enti territoriali ricompresi nel territorio delle stesse, possono procedere alla stabilizzazione dei lavoratori a tempo determinato in possesso dei requisiti richiesti dalla norma elevando ulteriormente i limiti finanziari per le assunzioni a tempo indeterminato anche mediante l'utilizzo di risorse appositamente individuate con legge regionale derivanti da misure di revisione e razionalizzazione della spesa e certificate dagli organi di controllo interno, purché l'attuazione del piano risulti che compatibile con il raggiungimento dei propri obiettivi di finanza pubblica.

Le amministrazioni possono prorogare i rapporti di lavoro flessibile con i soggetti che partecipano alle procedure di stabilizzazione fino alla loro conclusione, nei limiti delle risorse utilizzabili per le assunzioni a tempo indeterminato ma è vietato procedere a nuove assunzioni ricorrendo alle tipologie contrattuali flessibili nel caso in cui si attuino le citate misure di superamento del precariato.

Per il personale medico, tecnico-professionale e infermieristico dipendenti dal Ssn viene propagato di un anno, fino al 2018, il meccanismo dei concorsi straordinari avviato con la legge di Stabilità n. 208/2015 (comma 543).

Pur giudicando positivamente la previsione di questo percorso di stabilizzazione dei lavoratori precari occorre segnalare che una delle condizioni richieste, specificamente quella di trovarsi in servizio presso l'amministrazione che procede all'assunzione o che bandisce il concorso, penalizza i lavoratori coinvolti in processi di mobilità che rischiano di non poter maturare il requisito previsto. Sul punto occorre un chiarimento che possa garantire la massima estensione della platea dei beneficiari.

TURN-OVER

Schema di decreto legislativo recante modifiche e integrazioni al Testo unico del pubblico impiego

- **Art. 23 (Salario accessorio e sperimentazione)**

Le regioni e le città metropolitane che rientrano nel progetto sperimentale di cui all'art 23, comma 4 (v. voce "Salario accessorio") possono godere di una ulteriore misura premiale. L'art 23, comma 5 prevede che con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa acquisizione del parere della Conferenza permanente Stato - Regioni e Province autonome, possano essere superati gli attuali vincoli assunzionali in favore di un meccanismo basato sulla sostenibilità finanziaria della spesa per personale valutata anche in base ai criteri sperimentali, previa individuazione di specifici meccanismi che garantiscano l'invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica.

In caso di esito positivo la sperimentazione può essere applicata in modo stabile ed eventualmente può essere estesa ad altre amministrazioni pubbliche senza aggravii di spesa che compromettano gli obiettivi e gli equilibri di finanza pubblica. In caso contrario è prevista l'adozione di misure correttive.

VISITE FISCALI

Schema di decreto legislativo recante modifiche e integrazioni al Testo unico del pubblico impiego

- **Art.18 (Modifiche all'articolo 55-septies del d.lgs. 165/2001)**

Le modifiche introdotte all'art. 55-septies del Testo Unico attuano il principio di delega di cui all'art. 17, comma 1, lett.o) della legge 124/2015 ovvero la riorganizzazione delle funzioni di accertamento medico legale in caso di assenze per malattia e l'attribuzione all'I.N.P.S. delle relative competenze

Fermo restando che i controlli sulla validità delle certificazioni mediche restano in capo alle singole amministrazioni pubbliche interessate lo schema di decreto prevede che tutti gli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia sono effettuati in via esclusiva dall'INPS, d'ufficio o su richiesta delle Amministrazioni interessate. A tal fine vengono assegnate all'Istituto risorse aggiuntive di importo pari a 27,7 milioni di euro.

Per armonizzare la disciplina dei settori pubblico e privato è previsto che con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali vengano definite le fasce orarie di reperibilità entro le quali devono essere effettuate le visite di controllo, le modalità per lo svolgimento delle visite e per l'accertamento delle assenze dal servizio per malattia. Oggi gli orari di reperibilità per le visite fiscali definiti dal Dpcm 18 dicembre 2009, n. 206 sono pari a sette ore per i lavoratori pubblici e quattro ore per i lavoratori dei settori privati.

Articoli 1-19 dello schema di decreto legislativo recante modifiche al d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150

L'attenzione crescente sulla produttività del lavoro pubblico e sull'andamento della spesa sostenuta per il funzionamento dell'apparato statale, elementi strettamente correlati al livello di competitività del Paese, hanno nuovamente posto al centro dell'azione di riforma del Governo il tema della valutazione della performance. Lo schema di decreto in commento propone una modifica dei sistemi di misurazione e valutazione della performance improntata ai criteri e principi direttivi dettati dall'art. 17, comma 1, lett. r) della legge 124/2015 (semplificazione delle norme in materia di valutazione dei dipendenti pubblici, riconoscimento del merito e premialità, anche secondo modalità differenziate per i diversi settori della pubblica amministrazione; razionalizzazione e integrazione dei sistemi di valutazione; sviluppo di sistemi distinti per la misurazione dei risultati raggiunti dall'organizzazione e dei risultati raggiunti dai singoli dipendenti; potenziamento dei processi di valutazione indipendente del livello di efficienza e qualità dei servizi e delle attività delle amministrazioni pubbliche e degli impatti da queste prodotti, anche mediante il ricorso a standard di riferimento e confronti; riduzione degli adempimenti in materia di programmazione anche attraverso una maggiore integrazione con il ciclo di bilancio; coordinamento della disciplina in materia di valutazione e controlli interni).

Le politiche di austerità avviate a partire dal 2010 hanno paralizzato, di fatto, l'operatività degli istituti preposti a retribuire il merito individuale e collettivo secondo le regole dettate dal d.lgs. 150/2009. Il mancato decollo della c.d. riforma Brunetta, tuttavia, oltre che alle misure di rigore finanziario è riconducibile alla eccessiva proceduralizzazione dell'iter valutativo. La caratterizzazione del processo in termini burocratici, infatti, lo ha ridotto a mero adempimento formale. È emblematica in tal senso la distribuzione forzata dei dipendenti in tre fasce di merito prevista dall'art. 19 e il contestuale obbligo di individuare, anche nelle amministrazioni efficienti, una fascia di personale "immeritevole" sterilizzando di fatto gli spazi dell'autonomia sia sul fronte datoriale che su quello collettivo. Il punto di maggiore debolezza della riforma del 2009 è stato credere che l'incremento della produttività (e la correlata distribuzione del salario accessorio) possa dipendere dall'attuazione di un comando di legge che opera in modo univoco e indifferenziato per tutte le amministrazioni senza considerare le peculiarità dei servizi erogati, del contesto di riferimento e le numerose variabili con cui ogni ente e ufficio si confronta.

Con l'obiettivo di sanare le criticità rilevate lo schema di decreto che modifica il d.lgs. 150/2009 restituisce centralità alla contrattazione, elimina l'obbligo di distribuzione forzata dei dipendenti in fasce di merito, sposta il focus del momento valutativo sull'organizzazione più che sul singolo individuo, conferisce maggior peso al ruolo dei cittadini.

Una prima rilevante modifica riguarda la prima fase del ciclo di gestione della performance, ovvero la definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere. In aggiunta a quelli specifici di ogni amministrazione individuati nel Piano della performance viene introdotta dall'art. 3 dello schema di decreto una nuova categoria, gli obiettivi generali, definiti sempre su base triennale coerentemente con le politiche nazionali e in relazione anche al livello e alla qualità dei servizi da garantire ai cittadini. Gli obiettivi generali identificano le priorità strategiche delle pubbliche amministrazioni in relazione alle attività e ai servizi erogati tenendo conto anche delle specificità del comparto di contrattazione di appartenenza e sono determinati con apposite linee guida adottate con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa intesa in sede di conferenza unificata.

Gli obiettivi specifici, programmati in coerenza con quelli generali, sono definiti sempre su base triennale dagli organi di indirizzo politico-amministrativo, sentiti i vertici dell'amministrazione che a loro volta consultano i dirigenti o i responsabili delle unità organizzative.

Anche in virtù di una nuova centralità riconosciuta alla contrattazione collettiva in questa materia, si rileva l'assenza di una

forma di coinvolgimento delle organizzazioni sindacali nella fase di definizione degli obiettivi che costituisce il fondamentale punto di avvio dell'intero ciclo di gestione della performance.

Le modifiche apportate al d.lgs. 150/2009 riconoscono un peso maggiore al giudizio degli utenti. Si prevede infatti che la funzione di misurazione e valutazione delle performance organizzativa sia svolta anche dai cittadini o dagli altri utenti finali (ex art. 7, d.lgs. 150/2009 modificato). Ciascuna amministrazione deve favorire la più ampia forma di partecipazione e collaborazione dei destinatari dei servizi adottando sistemi di rilevazione del grado di soddisfazione in relazione alle attività e ai servizi erogati. I cittadini, anche in forma associata, partecipano al processo anche comunicando direttamente il proprio grado di soddisfazione all'Organismo indipendente di valutazione a cui spetta verificare l'effettiva adozione dei predetti sistemi di rilevazione e assicurare la pubblicazione dei risultati sul sito dell'amministrazione in forma chiara e comprensibile.

Sanando una delle maggiori criticità rilevate nell'implementazione del Decreto Brunetta ai fini della misurazione e valutazione della performance individuale viene riconosciuto un peso maggiore agli indicatori di performance relativi all'ambito organizzativo (ex art. 9, d.lgs. 150/2009 modificato).

Il principale elemento di rottura rispetto all'impianto precedente è costituito dal recupero del ruolo della contrattazione in materia di valutazione. In linea con modifica apportata al sistema delle fonti ex art. 2, comma 2 del Testo Unico (v. voce "*Contrattazione collettiva*"), l'art. 19 del d.lgs. 150/2009 viene integralmente riscritto attribuendo alla contrattazione collettiva nazionale il compito di stabilire la quota delle risorse destinate a remunerare la performance organizzativa e quella individuale e di fissare criteri che garantiscano una significativa differenziazione dei giudizi e una corrispondente diversificazione dei trattamenti economici correlati. Scompare, quindi, il riferimento alla distribuzione forzata del personale in tre fasce di merito rigidamente predeterminate dalla legge.

ALLEGATI

- Schema di decreto legislativo recante modifiche ed integrazioni al Testo Unico del pubblico impiego, di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a) e 2), lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettera a), c), e) f), g), h), l), m), n), o), q), s) e z) della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.
- Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in attuazione dell'articolo 17, comma 1, lettera r), della legge 7 agosto 2015, n. 124.



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

*Dipartimento per gli Affari giuridici e legislativi
Ufficio studi, documentazione giuridica e qualità
della regolazione.
Servizio studi, documentazione giuridica e parlamentare.*

DAGL/4043/10.3.113

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DAGL 0002723 P-
del 28/02/2017



16107997

CONFERENZA UNIFICATA
Via della Stamperia 8
ROMA

e p.c.

UFFICIO LEGISLATIVO
DEL MINISTRO PER LA
SEMPLIFICAZIONE E LA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
ROMA

OGGETTO: Schema di decreto legislativo recante modifiche ed integrazioni al Testo Unico del pubblico impiego, di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a) e 2), lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettera a), c), e) f), g), h), l), m), n), o), q), s) e z) della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.

Ai fini dell'acquisizione del parere da parte di codesta Conferenza, si trasmette il provvedimento indicato in oggetto approvato, in esame preliminare, nella seduta del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2017.

Si segnala l'urgenza, attesa l'imminente scadenza del termine di delega (28 febbraio 2017).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
(Cons. Roberto Cerreto)

تس

Schema di decreto legislativo recante modifiche e integrazioni al Testo unico del pubblico impiego, di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera *a)*, e 2, lettere *b)*, *c)*, *d)* ed *e)* e 17, comma 1, lettere *a)*, *c)*, *e)*, *f)*, *g)*, *h)*, *l)*, *m)*, *n)*, *o)*, *q)*, *s)* e *z)*, della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 76, 87, 97 e 117 della Costituzione;

VISTA la legge 7 agosto 2015, n. 124, recante riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, e, in particolare, l'articolo 16, commi 1, lettera *a)*, e 2, lettere *b)*, *c)*, *d)* ed *e)* e 17, comma 1, lettere *a)*, *c)*, *e)*, *f)*, *g)*, *h)*, *l)*, *m)*, *n)*, *o)*, *q)*, *s)* e *z)*, recante delega al Governo per il riordino della disciplina del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

SENTITE le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nella riunione del 15 febbraio 2017;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 23 febbraio 2017;

ACQUISITO il parere in sede di Conferenza Unificata nella seduta del ...;

ACQUISITA l'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del ...;

UDITO il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del.....;

ACQUISITO il parere della Commissione parlamentare per la semplificazione e delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del.....;



SULLA PROPOSTA del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA
il seguente decreto legislativo:

CAPO I
Disciplina delle fonti

Art.1

(Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165)

1. All'articolo 2, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) dopo la parola "introducano" sono inserite le seguenti: "o che abbiano introdotto";
 - b) dopo le parole "essere derogate" sono inserite le seguenti: "nelle materie affidate alla contrattazione collettiva ai sensi dell'articolo 40, comma 1, e nel rispetto dei principi stabiliti dal presente decreto,";
 - c) dopo le parole "accordi collettivi" è inserita la seguente "nazionali";
 - d) le parole ", solo qualora ciò sia espressamente previsto dalla legge" sono soppresse.

Art.2

(Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165)

1. All'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) dopo le parole "alla gestione dei rapporti di lavoro" sono inserite le seguenti: ", nel rispetto del principio di pari opportunità, e in particolare la direzione e l'organizzazione del lavoro nell'ambito degli uffici";
 - b) le parole da "fatti salvi la sola" fino a "l'esame congiunto," sono sostituite dalle seguenti: "fatte salve la sola informazione ai sindacati ovvero le ulteriori forme di partecipazione,";
 - c) l'ultimo periodo è soppresso.

Art.3

(Modifiche all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165)

1. All'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il comma 2.2 è sostituito dal seguente: "2.2 I contratti collettivi nazionali possono integrare le procedure e i criteri generali per l'attuazione di quanto previsto dai commi 1 e 2. Sono nulli gli accordi, gli atti o le clausole dei contratti collettivi in contrasto con le disposizioni di cui ai commi 1 e 2."



CAPO II Fabbisogni

Art.4

(Modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165)

1. All'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Organizzazione degli uffici e fabbisogni di personale";

b) i commi 1, 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti: "1. Le amministrazioni pubbliche definiscono l'organizzazione degli uffici per le finalità indicate all'articolo 1, comma 1, adottando, in conformità al piano triennale dei fabbisogni di cui al comma 2, gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, previa informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.

2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

3. In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente.



4. Nelle amministrazioni statali, il piano di cui al comma 2, adottato annualmente dall'organo di vertice, è approvato, anche per le finalità di cui all'articolo 35, comma 4, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Per le altre amministrazioni pubbliche il piano triennale dei fabbisogni, adottato annualmente nel rispetto delle previsioni di cui ai commi 2 e 3, è approvato secondo le modalità previste dalla disciplina dei propri ordinamenti. Nell'adozione degli atti di cui al presente comma, è assicurata la preventiva informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.”;
- c) il comma 4-*bis* è abrogato;
 - d) il comma 6 è sostituito dal seguente: “6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale.”;
 - e) dopo il comma 6 è inserito il seguente: “6-*bis*. Sono fatte salve le procedure di reclutamento del personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) delle istituzioni scolastiche ed educative statali, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e delle istituzioni universitarie, nonché degli enti pubblici di ricerca di cui al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218. Per gli enti del servizio sanitario nazionale sono fatte salve le particolari disposizioni dettate dalla normativa di settore.”.
2. Dopo l'articolo 6-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è inserito il seguente: “Art. 6-*ter*. (*Linee di indirizzo per la pianificazione dei fabbisogni di personale*). 1. Con decreti del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, linee di indirizzo per orientare le amministrazioni pubbliche nella predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni di personale ai sensi dell'articolo 6, comma 2, anche con riferimento a fabbisogni prioritari o emergenti di nuove figure e competenze professionali.
2. Le linee di indirizzo di cui al comma 1 sono definite anche sulla base delle informazioni rese disponibili dal sistema informativo del personale del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di cui all'articolo 60.
3. Con riguardo alle regioni, agli enti regionali, al sistema sanitario nazionale e agli enti locali, i decreti di cui al comma 1 sono adottati previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Con riguardo alle aziende e agli enti del Servizio sanitario nazionale, i decreti di cui al comma 1 sono adottati di concerto anche con il Ministro della salute.
4. Le modalità di acquisizione dei dati del personale di cui all'articolo 60 sono a tal fine implementate per consentire l'acquisizione delle informazioni



riguardanti le professioni e relative competenze professionali, nonché i dati correlati ai fabbisogni.

5. Ciascuna amministrazione pubblica comunica secondo le modalità definite dall'articolo 60 le predette informazioni e i relativi aggiornamenti annuali che vengono resi tempestivamente disponibili al Dipartimento della funzione pubblica. La comunicazione dei contenuti dei piani è effettuata entro trenta giorni dalla loro adozione. L'assolvimento degli obblighi di comunicazione di cui al presente comma è condizione necessaria per l'avvio delle procedure di reclutamento, a pena di nullità delle stesse.

6. Qualora, sulla base del monitoraggio effettuato dal Ministero dell'economia e delle finanze di intesa con il Dipartimento della funzione pubblica attraverso il sistema informativo di cui al comma 2, con riferimento alle amministrazioni dello Stato, si rilevino incrementi di spesa correlati alle politiche assunzionali tali da compromettere gli obiettivi e gli equilibri di finanza pubblica, il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, con decreto di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adotta le necessarie misure correttive delle linee di indirizzo di cui al comma 1.”.

Art.5

(Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165)

1. All'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) dopo il comma 5 è inserito il seguente: “5-bis. È fatto divieto alle amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. Resta fermo che la disposizione di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, non si applica alle pubbliche amministrazioni.”;
 - b) al comma 6 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - 1) all'alinea, le parole “Per esigenze” sono sostituite dalle seguenti: “Fermo restando quanto previsto dal comma 5-bis, per specifiche esigenze”, dopo le parole “possono conferire” è inserita la seguente “esclusivamente” e le parole “di natura occasionale o coordinata e continuativa,” sono soppresse;
 - 2) alla lettera d), la parola “luogo,” è soppressa;
 - 3) al secondo periodo, le parole “di natura occasionale o coordinata e continuativa” sono soppresse;
 - 4) al terzo periodo, le parole “Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati” sono sostituite dalle seguenti: “Il ricorso ai contratti di cui al presente

- comma per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei soggetti incaricati ai sensi del medesimo comma come lavoratori subordinati”.
- c) al comma 6-*quater* le parole “di controllo interno” sono sostituite dalle seguenti: “indipendenti di valutazione di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150”;
 - d) dopo il comma 6-*quater* è inserito il seguente: “6-*quinqies*. Rimangono ferme le speciali disposizioni previste per gli enti pubblici di ricerca dall’articolo 14 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218.”.

CAPO III Reclutamento e incompatibilità

Art.6

(Modifiche all’articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165)

- I. All’articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 3, dopo la lettera e) sono aggiunte le seguenti: “e-*bis*) facoltà, per ciascuna amministrazione, di limitare nel bando il numero degli eventuali idonei in misura non superiore al venti per cento dei posti messi a concorso, con arrotondamento all’unità superiore, fermo restando quanto previsto dall’articolo 400, comma 15, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
e-*ter*) possibilità di richiedere, tra i requisiti previsti per specifici profili o livelli di inquadramento, il possesso del titolo di dottore di ricerca, che deve comunque essere valutato, ove pertinente, tra i titoli eventualmente rilevanti ai fini del concorso.”;
 - b) al comma 4, le parole “della programmazione triennale del fabbisogno di personale deliberata ai sensi dell’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni” sono sostituite dalle seguenti: “del piano triennale dei fabbisogni approvato ai sensi dell’articolo 6, comma 4”;
 - c) il comma 5 è sostituito dal seguente: “5. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 4, comma 3-*quinqies*, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, per le amministrazioni di cui al comma 4, le restanti amministrazioni pubbliche, per lo svolgimento delle proprie procedure selettive, possono rivolgersi al Dipartimento della funzione pubblica e avvalersi della Commissione per l’attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM), di cui al decreto interministeriale 25 luglio 1994, fatte comunque salve le competenze delle Commissioni esaminatrici. A tali fini, la Commissione RIPAM si avvale di personale messo a disposizione dall’Associazione Formez PA.”;



d) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti: “5.1. Nell’ipotesi di cui al comma 5, il bando di concorso può fissare un contributo di ammissione, ai sensi dell’articolo 4, comma 3-*septies* del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni nella legge 31 ottobre 2013, n. 125.

5.2. Il Dipartimento della funzione pubblica, anche avvalendosi dell’Associazione Formez PA e della Commissione RIPAM, elabora, previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo n. 287 del 1997, linee guida sullo svolgimento delle prove concorsuali e sulla valutazione dei titoli, ispirate alle migliori pratiche a livello nazionale e internazionale in materia di reclutamento del personale, nel rispetto della normativa vigente in materia. Le linee guida per le prove concorsuali e la valutazione dei titoli del personale sanitario, anche dirigente, del Servizio sanitario nazionale sono adottate di concerto con il Ministero della salute.”.

Art.7

(Modifiche all’articolo 37 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165)

1. All’articolo 37, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole “e di almeno una lingua straniera” sono sostituite dalle seguenti: “e della lingua inglese, nonché, ove opportuno in relazione al profilo professionale richiesto, di altre lingue straniere”.

Art.8

(Modifiche all’articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 16)

1. All’articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 12, il secondo e il terzo periodo sono soppressi;
 - b) al comma 13, le parole “Entro il 30 giugno di ciascun anno le” sono sostituite dalla seguente: “Le”, dopo le parole “a comunicare” è inserita la seguente: “tempestivamente”, le parole “o su apposito supporto magnetico” e le parole “,relativi all’anno precedente,” sono soppressi;
 - c) al comma 14, dopo le parole “a comunicare” è inserita la seguente: “tempestivamente”, le parole “o su supporto magnetico, entro il 30 giugno di ciascun anno” sono soppressi, la parola “semestralmente” è sostituita dalle seguenti “nei tempi previsti dal decreto legislativo n. 33 del 2013,” e dopo le parole “dei compensi corrisposti” sono inserite le seguenti: “e, per ciascun incarico, l’oggetto, il compenso lordo e se sia stata effettuata la verifica dell’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse”.



CAPO IV
Lavoro flessibile

Art.9

(Modifiche all'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165)

1. All'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Personale a tempo determinato o assunto con forme di lavoro flessibile";
- b) al comma 2 il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: "Le amministrazioni pubbliche possono stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato e contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato, nonché avvalersi delle altre forme contrattuali flessibili previste dal codice civile e dalle altre leggi sui rapporti di lavoro nell'impresa, nei limiti e con le modalità in cui se ne preveda l'applicazione nelle amministrazioni pubbliche. Le amministrazioni pubbliche possono stipulare i contratti di cui al primo periodo del presente comma soltanto per comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale e nel rispetto delle condizioni e modalità di reclutamento stabilite dall'articolo 35. I contratti di lavoro subordinato a tempo determinato possono essere stipulati nel rispetto degli articoli 19 e seguenti del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, escluso il diritto di precedenza che si applica al solo personale reclutato secondo le procedure di cui all'articolo 35, comma 1, lettera b), del presente decreto. I contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato sono disciplinati dagli articoli 30 e seguenti del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, fatta salva la disciplina ulteriore eventualmente prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro.";
- c) dopo il comma 2 è inserito il seguente: "2-bis. I rinvii operati dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, ai contratti collettivi devono intendersi riferiti, per quanto riguarda le amministrazioni pubbliche, ai contratti collettivi nazionali stipulati dall'ARAN.";
- d) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Al fine di combattere gli abusi nell'utilizzo del lavoro flessibile, sulla base di apposite istruzioni fornite con direttiva del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, le amministrazioni redigono, dandone informazione alle organizzazioni sindacali tramite invio all'Osservatorio paritetico presso l'Aran, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un analitico rapporto informativo sulle tipologie di lavoro flessibile utilizzate, con l'indicazione dei dati identificativi dei titolari del rapporto nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali, da trasmettere, entro il 31 gennaio di ciascun anno, ai



nuclei di valutazione e agli organismi indipendenti di valutazione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, nonché alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica che redige una relazione annuale al Parlamento.”

- e) i commi 5-bis e 5-ter sono abrogati;
- f) al comma 5-quater, primo periodo, le parole “a tempo determinato” sono soppresse;
- g) dopo il comma 5-quater è inserito il seguente: “5-quinquies. Il presente articolo, fatto salvo il comma 5, non si applica al reclutamento del personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), a tempo determinato presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica. Per gli enti di ricerca pubblici di cui agli articoli 1, comma 1, e 19, comma 4, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, rimane fermo quanto stabilito dal medesimo decreto.”.

CAPO V

Misure di sostegno alla disabilità

Art.10

(Modifiche all'articolo 39 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165)

1. Dopo l'articolo 39 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono inseriti i seguenti: “Art. 39-bis. *(Consulta Nazionale per l'integrazione in ambiente di lavoro delle persone con disabilità)*. 1. Presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la Consulta nazionale per l'integrazione in ambiente di lavoro delle persone con disabilità, di seguito Consulta.
2. La Consulta è composta da un rappresentante del Dipartimento della funzione pubblica, un rappresentante del Dipartimento per le pari opportunità, un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un rappresentante del Ministero della salute, un rappresentante dell'Agenzia nazionale politiche attive del lavoro (ANPAL), due rappresentanti designati dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, due rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale e due rappresentanti delle associazioni del mondo della disabilità indicati dall'osservatorio nazionale di cui all'articolo 3 della legge 3 marzo 2009, n. 18. Ai componenti della Consulta non spettano non spettano gettoni di presenza, compensi, indennità ed emolumenti comunque denominati, ad eccezione del rimborso delle spese effettivamente sostenute previsto dalla normativa vigente.
3. La Consulta svolge le seguenti funzioni:



- a) elabora piani, programmi e linee di indirizzo per ottemperare agli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68;
- b) effettua il monitoraggio sul rispetto degli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 39-*quater*;
- c) propone alle amministrazioni pubbliche iniziative e misure innovative finalizzate al miglioramento dei livelli di occupazione e alla valorizzazione delle capacità e delle competenze dei lavoratori disabili nelle pubbliche amministrazioni;
- d) prevede interventi straordinari per l'adozione degli accomodamenti ragionevoli nei luoghi di lavoro previsti dall'articolo 3, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216.

Art. 39-ter (Responsabile dei processi di inserimento delle persone con disabilità). 1. Al fine di garantire un'efficace integrazione nell'ambiente di lavoro delle persone con disabilità, le amministrazioni pubbliche con più di 200 dipendenti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, nominano un responsabile dei processi di inserimento.

2. Il responsabile dei processi di inserimento svolge le seguenti funzioni:

- a) cura i rapporti con il centro per l'impiego territorialmente competente per l'inserimento lavorativo dei disabili, nonché con i servizi territoriali per l'inserimento mirato;
- b) predispone, sentito il medico competente della propria amministrazione ed eventualmente il comitato tecnico di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, gli accorgimenti organizzativi e propone, ove necessario, le soluzioni tecnologiche per facilitare l'integrazione al lavoro anche ai fini dei necessari accomodamenti ragionevoli di cui all'articolo 3, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216;
- c) verifica l'attuazione del processo di inserimento, recependo e segnalando ai servizi competenti eventuali situazioni di disagio e di difficoltà di integrazione.”.

*Art. 39-*quater* (Monitoraggio sull'applicazione della legge 12 marzo 1999, n. 68) 1.* Al fine di verificare la corretta e uniforme applicazione della legge 12 marzo 1999, n. 68, le amministrazioni pubbliche, tenute a dare attuazione alle disposizioni in materia di collocamento obbligatorio, inviano il prospetto informativo di cui all'articolo 9, comma 6, della legge n. 68 del 1999, al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Centro per l'impiego territorialmente competente.

2. Entro i successivi sessanta giorni le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 trasmettono, in via telematica, al servizio inserimento lavorativo disabili territorialmente competente, al Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali una comunicazione contenente tempi e modalità di copertura della quota di riserva. In tale comunicazione sono indicati anche eventuali bandi di concorso per specifici profili



professionali per i quali non è previsto il solo requisito della scuola dell'obbligo, riservati ai soggetti di cui all'articolo 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68, o, in alternativa, le convenzioni di cui all'articolo 11 della citata legge.

3. Le informazioni di cui al presente articolo sono raccolte nell'ambito della banca dati di cui all'articolo 8 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99.

4. In caso di mancata osservanza delle disposizioni del presente articolo o di mancato rispetto dei tempi concordati, i centri per l'impiego avviano numericamente i lavoratori disabili attingendo alla graduatoria vigente con profilo professionale generico, dando comunicazione delle inadempienze al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri.”.

CAPO VI Contrattazione

Art. 11

(Modifiche all'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165)

1. All'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) il comma 1 è sostituito dal seguente: “La contrattazione collettiva disciplina il rapporto di lavoro e le relazioni sindacali e si svolge con le modalità previste dal presente decreto. Nelle materie relative alle sanzioni disciplinari, alla valutazione delle prestazioni ai fini della corresponsione del trattamento accessorio, della mobilità, la contrattazione collettiva è consentita nei limiti previsti dalle norme di legge. Sono escluse dalla contrattazione collettiva le materie attinenti all'organizzazione degli uffici, quelle oggetto di partecipazione sindacale ai sensi dell'articolo 9, quelle afferenti alle prerogative dirigenziali ai sensi degli articoli 5, comma 2, 16 e 17, la materia del conferimento e della revoca degli incarichi dirigenziali, nonché quelle di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421.”;
 - b) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole “Una apposita” sono inserite le seguenti: “area o”;
 - c) al comma 3-*bis*, terzo periodo, la parola “individuale” è soppressa;
 - d) il comma 3-*ter* è sostituito dal seguente: “3-*ter*. Nel caso in cui non si raggiunga l'accordo per la stipulazione di un contratto collettivo integrativo, qualora il protrarsi delle trattative determini un pregiudizio alla funzionalità dell'azione amministrativa, nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede fra le parti, l'amministrazione interessata può provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo



fino alla successiva sottoscrizione e prosegue le trattative al fine di pervenire in tempi celeri alla conclusione dell'accordo. Agli atti adottati unilateralmente si applicano le procedure di controllo di compatibilità economico-finanziaria previste dall'articolo 40-bis. I contratti collettivi nazionali possono individuare un termine minimo di durata delle sessioni negoziali in sede decentrata, decorso il quale l'amministrazione interessata può in ogni caso provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo. È istituito presso l'ARAN, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un osservatorio a composizione paritetica con il compito di monitorare i casi e le modalità con cui ciascuna amministrazione adotta gli atti di cui al primo periodo. Ai componenti non spettano gettoni di presenza, né rimborsi spese a qualunque titolo dovuti.”;

- e) il comma 3-*quater* è abrogato;
- f) al comma 3-*quinquies*, al secondo periodo le parole “dei vincoli di bilancio e del patto di stabilità” sono sostituite dalle seguenti: “degli obiettivi di finanza pubblica”, e il sesto periodo è sostituito dai seguenti: “In caso di superamento di vincoli finanziari accertato da parte delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, del Dipartimento della funzione pubblica o del Ministero dell'economia e delle finanze è fatto altresì obbligo di recupero nell'ambito della sessione negoziale successiva, con quote annuali e per un numero massimo di annualità corrispondente a quelle in cui si è verificato il superamento di tali vincoli. Al fine di non pregiudicare l'ordinata prosecuzione dell'attività amministrativa delle amministrazioni interessate, salvo che l'amministrazione non disponga la proroga dei piani di recupero ai sensi della legislazione vigente, la quota del recupero non può eccedere il 25% delle risorse destinate alla contrattazione integrativa ed il numero di annualità di cui al periodo precedente, previa certificazione degli organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1, è corrispondentemente incrementato.”;
- g) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti: “4-*bis*. I contratti collettivi nazionali di lavoro devono prevedere apposite clausole che impediscono incrementi della consistenza complessiva delle risorse destinate ai trattamenti economici accessori, nei casi in cui i dati sulle assenze, a livello di amministrazione o di sede di contrattazione integrativa, rilevati a consuntivo, evidenzino, anche con riferimento alla concentrazione in determinati periodi in cui è necessario assicurare continuità nell'erogazione dei servizi all'utenza o, comunque, in continuità con le giornate festive e di riposo settimanale, significativi scostamenti rispetto a dati medi annuali nazionali o di settore.

4-*ter*. Al fine di semplificare la gestione amministrativa dei fondi destinati alla contrattazione integrativa e di consentirne un utilizzo più funzionale ad obiettivi di valorizzazione degli apporti del personale, nonché di miglioramento della produttività e della qualità dei servizi, la contrattazione collettiva nazionale provvede al riordino, alla



razionalizzazione ed alla semplificazione delle discipline in materia di dotazione ed utilizzo dei fondi destinati alla contrattazione integrativa.”.

CAPO VII

Responsabilità disciplinare

Art.12

(Modifiche all'articolo 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165)

1. Al comma 1 dell'articolo 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “La violazione delle suddette disposizioni costituisce illecito disciplinare in capo ai dipendenti preposti alla loro applicazione.”.

Art.13

(Modifiche all'articolo 55-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165)

1. All'articolo 55-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. Per le infrazioni di minore gravità, per le quali è prevista l'irrogazione della sanzione del rimprovero verbale, il procedimento disciplinare è di competenza del responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente. Alle infrazioni per le quali è previsto il rimprovero verbale si applica la disciplina stabilita dal contratto collettivo.”;
 - b) il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. Ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento e nell'ambito della propria organizzazione, individua l'ufficio per i procedimenti disciplinari competente per le infrazioni punibili con sanzione superiore al rimprovero verbale e ne attribuisce la titolarità e responsabilità.”;
 - c) il comma 3 è sostituito dal seguente: “3. Le amministrazioni, previa convenzione non onerosa, possono prevedere la gestione unificata delle funzioni dell'ufficio competente per i procedimenti disciplinari.”;
 - d) il comma 4 è sostituito dal seguente: “4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 55-quater, commi 3-bis e 3-ter, per le infrazioni per le quali è prevista l'irrogazione di sanzioni superiori al rimprovero verbale, il responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente, segnala immediatamente, e comunque entro dieci giorni, all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari i fatti ritenuti di rilevanza disciplinare di cui abbia avuto conoscenza. L'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari, con immediatezza e comunque non oltre trenta giorni



decorrenti dal ricevimento della predetta segnalazione, ovvero dal momento in cui abbia altrimenti avuto piena conoscenza dei fatti ritenuti di rilevanza disciplinare, provvede alla contestazione scritta dell'addebito e convoca l'interessato, con un preavviso di almeno venti giorni, per l'audizione in contraddittorio a sua difesa. Il dipendente può farsi assistere da un procuratore ovvero da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato. In caso di grave ed oggettivo impedimento, ferma la possibilità di depositare memorie scritte, il dipendente può richiedere che l'audizione a sua difesa sia differita, per una sola volta, con proroga del termine per la conclusione del procedimento in misura corrispondente. Salvo quanto previsto dall'articolo 54-bis, comma 4, il dipendente ha diritto di accesso agli atti istruttori del procedimento. L'ufficio competente per i procedimenti disciplinari conclude il procedimento, con l'atto di archiviazione o di irrogazione della sanzione, entro novanta giorni dalla contestazione dell'addebito, dandone altresì comunicazione all'Ispettorato per la funzione pubblica.”;

- e) il comma 5 è sostituito dal seguente: “5. La comunicazione di contestazione dell'addebito al dipendente, nell'ambito del procedimento disciplinare, è effettuata tramite posta elettronica certificata, nel caso in cui il dipendente dispone di idonea casella di posta, ovvero tramite consegna a mano. In alternativa all'uso della posta elettronica certificata o della consegna a mano, le comunicazioni sono effettuate tramite raccomandata postale con ricevuta di ritorno. Per le comunicazioni successive alla contestazione dell'addebito, è consentita la comunicazione tra l'amministrazione ed i propri dipendenti tramite posta elettronica o altri strumenti informatici di comunicazione, ai sensi dell'articolo 47, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero anche al numero di fax o altro indirizzo di posta elettronica, previamente comunicati dal dipendente o dal suo procuratore.”;
- f) al comma 6, le parole “il capo della struttura o l'ufficio per i procedimenti disciplinari possono acquisire da altre amministrazioni pubbliche” sono sostituite dalle seguenti: “l'Ufficio per i procedimenti disciplinari può acquisire da altre amministrazioni pubbliche”;
- g) al comma 7, la parola “lavoratore” è soppressa, dopo le parole “alla stessa” sono inserite le seguenti: “o a una diversa”, le parole “o ad una diversa” sono soppresse, e le parole “dall'autorità disciplinare” sono sostituite dalle seguenti: “dall'Ufficio disciplinare”;
- h) al comma 8, primo periodo, le parole “concluso o” sono sostituite dalle seguenti: “concluso e” e l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: “In caso



di trasferimento del dipendente in pendenza di procedimento disciplinare, l'ufficio per i procedimenti disciplinari che abbia in carico gli atti provvede alla loro tempestiva trasmissione al competente ufficio disciplinare dell'amministrazione presso cui il dipendente è trasferito. In tali casi il procedimento disciplinare è interrotto e dalla data di ricezione degli atti da parte dell'ufficio disciplinare dell'amministrazione presso cui il dipendente è trasferito decorrono nuovi termini per la contestazione dell'addebito o per la conclusione del procedimento. Nel caso in cui l'amministrazione di provenienza venga a conoscenza dell'illecito disciplinare successivamente al trasferimento del dipendente, la stessa Amministrazione provvede a segnalare immediatamente e comunque entro venti giorni i fatti ritenuti di rilevanza disciplinare all'Ufficio per i procedimenti disciplinari dell'amministrazione presso cui il dipendente è stato trasferito e dalla data di ricezione della predetta segnalazione decorrono i termini per la contestazione dell'addebito e per la conclusione del procedimento. Gli esiti del procedimento disciplinare vengono in ogni caso comunicati anche all'amministrazione di provenienza del dipendente.”;

i) il comma 9 è sostituito dal seguente: “La cessazione del rapporto di lavoro estingue il procedimento disciplinare salvo che per l'infrazione commessa sia prevista la sanzione del licenziamento o comunque sia stata disposta la sospensione cautelare dal servizio. In tal caso le determinazioni conclusive sono assunte ai fini degli effetti giuridici ed economici non preclusi dalla cessazione del rapporto di lavoro.”;

j) dopo il comma 9 sono aggiunti i seguenti: “9-bis. Sono nulle le disposizioni di regolamento, le clausole contrattuali o le disposizioni interne, comunque qualificate, che prevedano per l'irrogazione di sanzioni disciplinari requisiti formali o procedurali ulteriori rispetto a quelli indicati nel presente articolo o che comunque aggravino il procedimento disciplinare.

9-ter. La violazione dei termini e delle disposizioni sul procedimento disciplinare previste dagli articoli da 55 a 55-quater, fatta salva l'eventuale responsabilità del dipendente cui essa sia imputabile, non determina la decadenza dall'azione disciplinare né l'invalidità degli atti e della sanzione irrogata, purché non risulti irrimediabilmente compromesso il diritto di difesa del dipendente e le modalità di esercizio dell'azione disciplinare, anche in ragione della natura degli accertamenti svolti nel caso concreto, risultino comunque compatibili con il principio di tempestività.

9-quater. Nel caso in cui la sanzione disciplinare, incluso il licenziamento, sia annullata in sede giurisdizionale per violazione del principio di proporzionalità, l'amministrazione può riaprire il procedimento disciplinare,



rinnovando la contestazione degli addebiti entro sessanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza. Il procedimento si svolge secondo quanto previsto nel presente articolo con integrale nuova decorrenza dei termini ivi previsti per la conclusione dello stesso.

9-quinquies. Per il personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, il procedimento disciplinare per le infrazioni per le quali è prevista l'irrogazione di sanzioni fino alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per dieci giorni è di competenza del responsabile della struttura in possesso di qualifica dirigenziale e si svolge secondo le disposizioni del presente articolo. Quando il responsabile della struttura non ha qualifica dirigenziale o comunque per le infrazioni punibili con sanzioni più gravi di quelle indicate nel primo periodo, il procedimento disciplinare si svolge dinanzi all'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari.”.

Art.14

(Modifiche all'articolo 55-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165)

1. All'articolo 55-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 1, secondo periodo, le parole da “Per le infrazioni” a “l'ufficio competente” sono sostituite dalle seguenti: “Per le infrazioni per le quali è applicabile una sanzione superiore alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a dieci giorni, l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari” e, all'ultimo periodo, le parole da “, salva la possibilità” a “del dipendente.” sono sostituite dalle seguenti: “. Fatto salvo quanto previsto al comma 3, il procedimento disciplinare sospeso può essere riattivato qualora l'amministrazione giunga in possesso di elementi sufficienti per concludere il procedimento, anche sulla base di un provvedimento giurisdizionale non definitivo. Resta in ogni caso salva la possibilità di adottare la sospensione o altri provvedimenti cautelari nei confronti del dipendente.”;
 - b) al comma 2 le parole “l'autorità competente” sono sostituite dalle seguenti: “l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari”;
 - c) al comma 3 le parole “l'autorità competente” sono sostituite dalle seguenti: “l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari”;
 - d) il comma 4 è sostituito dal seguente: “4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, il procedimento disciplinare è, rispettivamente, ripreso o riaperto, mediante rinnovo della contestazione dell'addebito, entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza, da parte della cancelleria del giudice, all'amministrazione di appartenenza del dipendente, ovvero dal ricevimento dell'istanza di riapertura. Il procedimento si svolge secondo quanto previsto nell'articolo 55-bis con integrale nuova decorrenza dei



termini ivi previsti per la conclusione dello stesso. Ai fini delle determinazioni conclusive, l'ufficio procedente, nel procedimento disciplinare ripreso o riaperto, applica le disposizioni dell'articolo 653, commi 1 e 1-*bis*, del codice di procedura penale.”.

Art.15

(*Modifiche all'articolo 55-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*)

1. All'articolo 55-*quater* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, dopo la lettera *f*) sono inserite le seguenti: “*f-bis*) gravi o reiterate violazioni dei codici di comportamento, ai sensi dell'articolo 54, comma 3;
f-ter) commissione dolosa, o gravemente colposa, dell'infrazione di cui all'articolo 55-*sexies*, comma 3;
f-quater) la reiterata violazione di obblighi concernenti la prestazione lavorativa, che abbia determinato l'applicazione, in sede disciplinare, della sospensione dal servizio per un periodo complessivo superiore a un anno nell'arco di un biennio;
f-quinquies) insufficiente rendimento, dovuto alla reiterata violazione degli obblighi concernenti la prestazione lavorativa, stabiliti da norme legislative o regolamentari, dal contratto collettivo o individuale, da atti e provvedimenti dell'amministrazione di appartenenza, e rilevato dalla reiterata valutazione negativa della *performance* del dipendente nell'arco dell'ultimo triennio, ai sensi del decreto legislativo n. 150 del 2009.”;
- b) il comma 2 è abrogato;
- c) al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Nei casi in cui le condotte punibili con il licenziamento sono accertate in flagranza, si applicano le previsioni dei commi da 3-*bis* a 3-*quinquies*.”.

Art.16

(*Modifiche all'articolo 55-quinquies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*)

1. All'articolo 55-*quinquies* del decreto legislativo 30 marzo 2001, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 2, le parole “il danno all'immagine subito dall'amministrazione.” sono sostituite dalle seguenti: “il danno d'immagine di cui all'articolo 55-*quater*, comma 3-*quater*.”;
- b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: “3-*bis*. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 55-*quater*, comma 1, lettere a) e b), i contratti collettivi nazionali individuano le condotte e fissano le corrispondenti sanzioni disciplinari con riferimento alle ipotesi di ripetute e ingiustificate assenze dal servizio in continuità con le giornate festive e di riposo settimanale, nonché con riferimento ai casi di ingiustificate assenze

collettive in determinati periodi nei quali è necessario assicurare continuità nell'erogazione dei servizi all'utenza.".

Art.17

(Modifiche all'articolo 55-sexies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165)

1. All'articolo 55-sexies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. La violazione di obblighi concernenti la prestazione lavorativa, che abbia determinato la condanna dell'amministrazione al risarcimento del danno, comporta comunque, nei confronti del dipendente responsabile, l'applicazione della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di tre mesi, in proporzione all'entità del risarcimento, salvo che ricorrano i presupposti per l'applicazione di una più grave sanzione disciplinare.";

b) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Il mancato esercizio o la decadenza dall'azione disciplinare, dovuti all'omissione o al ritardo, senza giustificato motivo, degli atti del procedimento disciplinare, inclusa la segnalazione di cui all'articolo 55-bis, comma 4, ovvero a valutazioni manifestamente irragionevoli di insussistenza dell'illecito in relazione a condotte aventi oggettiva e palese rilevanza disciplinare, comporta, per i soggetti responsabili, l'applicazione della sospensione dal servizio fino a un massimo di tre mesi, salva la maggiore sanzione del licenziamento prevista nei casi di cui all'articolo 55-quater, comma 1, lettera h), comma 3-quinquies e comma 3-sexies. Tale condotta, per il personale con qualifica dirigenziale o titolare di funzioni o incarichi dirigenziali, è valutata anche ai fini della responsabilità di cui all'articolo 21 del presente decreto. Ogni amministrazione individua preventivamente il titolare dell'azione disciplinare per le infrazioni di cui al presente comma commesse da soggetti responsabili dell'ufficio di cui all'articolo 55-bis, comma 4.".

CAPO VIII

Polo unico per le visite fiscali

Art.18

(Modifiche all'articolo 55-septies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165)

1. All'articolo 55-septies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I controlli sulla validità delle suddette certificazioni restano in capo alle singole amministrazioni pubbliche interessate.";



- b) al comma 2 la parola "inoltrata" è sostituita dalle seguenti: "resa disponibile" e dopo le parole "all'amministrazione interessata." è inserito il seguente periodo: "L'Istituto nazionale della previdenza sociale utilizza la medesima certificazione per lo svolgimento delle attività di cui al successivo comma 3 anche mediante la trattazione dei dati riferiti alla diagnosi. I relativi certificati contengono anche il codice nosologico.";
- c) dopo il comma 2 è inserito il seguente: "2-bis. Gli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia sono effettuati, sul territorio nazionale, in via esclusiva dall'Inps d'ufficio o su richiesta con oneri a carico dell'Inps che provvede nei limiti delle risorse trasferite delle Amministrazioni interessate. Il rapporto tra l'Inps e i medici di medicina fiscale è disciplinato da apposite convenzioni, stipulate dall'INPS con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative in campo nazionale. L'atto di indirizzo per la stipula delle convenzioni è adottato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro della salute, sentito l'INPS per gli aspetti organizzativo-gestionali e sentite la Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri e le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative. Le convenzioni garantiscono il prioritario ricorso ai medici iscritti nelle liste di cui all'articolo 4, comma 10-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, per tutte le funzioni di accertamento medico-legali sulle assenze dal servizio per malattia dei pubblici dipendenti, ivi comprese le attività ambulatoriali inerenti alle medesime funzioni. Il predetto atto di indirizzo stabilisce, altresì, la durata delle convenzioni, demandando a queste ultime, anche in funzione della relativa durata, la disciplina delle incompatibilità in relazione alle funzioni di certificazione delle malattie.";
- d) il comma 5-bis è sostituito dal seguente: "5-bis. Al fine di armonizzare la disciplina dei settori pubblico e privato, con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono stabilite le fasce orarie di reperibilità entro le quali devono essere effettuate le visite di controllo e sono definite le modalità per lo svolgimento delle visite medesime e per l'accertamento, anche con cadenza sistematica e ripetitiva, delle assenze dal servizio per malattia. Qualora il dipendente debba allontanarsi dall'indirizzo comunicato durante le fasce di reperibilità per effettuare visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati

motivi, che devono essere, a richiesta, documentati, è tenuto a darne preventiva comunicazione all'amministrazione che, a sua volta, ne dà comunicazione all'INPS.”.

CAPO IX

Disposizioni transitorie e finali

Art.19

(Modifiche all'articolo 58 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165)

1. All'articolo 58 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. Al fine di realizzare il più efficace controllo del costo del lavoro, il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, provvede all'acquisizione delle informazioni relative al personale di tutte le amministrazioni pubbliche e al relativo costo.”;
 - b) il comma 2 è abrogato;
 - c) al comma 3 le parole “Per l'immediata attivazione del sistema di controllo della spesa di personale di cui al comma 1,” sono sostituite dalle seguenti: “Per le finalità di cui al comma 1,” e le parole “avvia un” sono sostituite dalle seguenti: “cura il”.

Art.20

(Superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni)

1. Le amministrazioni, al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, possono, nel triennio 2018-2020, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria, assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, posseda tutti i seguenti requisiti:
 - a) sia in servizio con contratti a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione;
 - b) sia stato già selezionato dalla medesima amministrazione con procedure concorsuali;



- c) abbia maturato alle dipendenze dell'amministrazione che procede all'assunzione almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni.
2. Nello stesso triennio 2018-2020, le amministrazioni, possono bandire, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, e ferma restando la garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno, previa indicazione della relativa copertura finanziaria, procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili, al personale non dirigenziale che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, possedeva tutti i seguenti requisiti:
- a) sia in servizio con contratti di lavoro flessibile presso l'amministrazione che bandisce il concorso;
- b) abbia maturato alle dipendenze dell'amministrazione che bandisce il concorso almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni.
3. Ferme restando le norme di contenimento della spesa di personale, le pubbliche amministrazioni, nel triennio 2018-2020, ai soli fini di cui ai commi 1 e 2, possono elevare gli ordinari limiti finanziari per le assunzioni a tempo indeterminato previsti dalle norme vigenti, al netto delle risorse destinate alle assunzioni a tempo indeterminato per reclutamento tramite concorso pubblico, utilizzando a tal fine le risorse nei limiti di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 20 luglio 2010, n. 122. Le predette risorse sono calcolate in misura corrispondente al loro ammontare medio nel triennio 2015-2017 a condizione che le medesime amministrazioni siano in grado di sostenere a regime la relativa spesa di personale previa certificazione della sussistenza delle correlate risorse finanziarie da parte dell'organo di controllo interno di cui all'articolo 40- bis, comma 1, e che prevedano nei propri bilanci la contestuale e definitiva riduzione di tale valore di spesa utilizzato per le assunzioni a tempo indeterminato dal tetto di cui al predetto articolo 9, comma 28.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non possono essere applicate dai comuni che in ciascuno degli anni del quinquennio 2012-2016 non hanno rispettato i vincoli di finanza pubblica. Le regioni a statuto speciale, nonché gli enti territoriali ricompresi nel territorio delle stesse, possono applicare il comma 1, elevando ulteriormente i limiti finanziari per le assunzioni a tempo indeterminato ivi previsti, anche mediante l'utilizzo delle risorse, appositamente individuate con legge regionale dalle medesime regioni che assicurano la compatibilità dell'intervento con il raggiungimento dei propri obiettivi di finanza pubblica, derivanti da misure di revisione e razionalizzazione della spesa certificate dagli organi di controllo interno. Ai fini del rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, gli enti territoriali delle predette regioni a statuto speciale, calcolano inoltre la propria spesa di personale al netto dell'eventuale cofinanziamento erogato dalle regioni ai sensi del periodo

precedente. I predetti enti possono prorogare i rapporti di lavoro a tempo determinato fino al 31 dicembre 2018, nei limiti delle risorse utilizzabili per le assunzioni a tempo indeterminato, secondo quanto previsto dal presente articolo .

5. Fino al termine delle procedure di cui ai commi 1 e 2, è fatto divieto alle amministrazioni interessate di instaurare ulteriori rapporti di lavoro flessibile di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, per le professionalità interessate dalle predette procedure. Il comma 9-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, è abrogato.
6. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, commi 425 e 426 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
7. Ai fini del presente articolo non rileva il servizio prestato negli uffici di diretta collaborazione né quello prestato in virtù di contratti di cui agli articoli 90 e 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
8. Le amministrazioni possono prorogare i corrispondenti rapporti di lavoro flessibile con i soggetti che partecipano alle procedure di cui ai commi 1 e 2, fino alla loro conclusione, nei limiti delle risorse disponibili ai sensi dell'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
9. Il presente articolo non si applica al reclutamento del personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) presso le istituzioni scolastiche ed educative statali. Fino all'adozione del regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera e) della legge 21 dicembre 1999, n. 508, le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica. I commi 5 e 6 del presente articolo non si applicano agli enti pubblici di ricerca di cui al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218.
10. Per il personale medico, tecnico-professionale e infermieristico del Servizio sanitario nazionale, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 543, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, la cui efficacia è prorogata al 31 dicembre 2018 per l'indizione delle procedure concorsuali straordinarie, al 31 dicembre 2019 per la loro conclusione, e al 31 ottobre 2018 per la stipula di nuovi contratti di lavoro flessibile ai sensi del comma 542 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Art.21

(Modifiche all'articolo 63 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165)

1. Al comma 2 dell'articolo 63 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Il giudice, con la sentenza con la quale annulla o dichiara nullo il licenziamento, condanna l'amministrazione alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e al pagamento di



un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, e comunque in misura non superiore alle ventiquattro mensilità, dedotto quanto il lavoratore abbia percepito per lo svolgimento di altre attività lavorative. Il datore di lavoro è condannato, altresì, per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.”.

Art.22

(Disposizioni di coordinamento e transitorie)

1. Le linee di indirizzo per la pianificazione di personale di cui all'articolo 6-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001, come introdotte dall'articolo 4, sono adottate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. In sede di prima applicazione, il divieto di cui all'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, come modificato dal presente decreto, si applica a decorrere dal 30 marzo 2018 e comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle linee di indirizzo di cui al primo periodo.
2. L'articolo 55-septies, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si applica agli accertamenti nei confronti del personale delle istituzioni scolastiche ed educative statali a decorrere dall'anno scolastico 2017/2018.
3. All'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 5, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente: “b-bis) a decorrere dall'entrata in vigore dell'articolo 55-septies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è assegnato all'Istituto nazionale della previdenza sociale l'importo di 27,7 milioni di euro in ragione d'anno. A tal fine sono corrispondentemente ridotti gli stanziamenti iscritti negli stati di previsione della spesa del bilancio dello Stato. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, con proprio decreto, ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio. Le predette risorse sono finalizzate esclusivamente ai controlli sulle assenze di cui all'articolo 55-septies, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. L'Istituto nazionale della previdenza sociale predispone una relazione annuale al Ministero dell'economia e delle finanze e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica al fine di consentire il monitoraggio sull'utilizzo di tali risorse.”;
 - b) al comma 5-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - 1) al primo periodo, le parole “alle regioni” sono sostituite dalle seguenti: “all'INPS” e le parole “effettuati dalle aziende sanitarie locali” sono soppresse;
 - 2) il secondo periodo è soppresso.



4. Nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
- a) le parole “Ministero della ricerca scientifica”, ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: “Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca”;
 - b) le parole “del tesoro, del bilancio e della programmazione economica” sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: “dell’economia e delle finanze”;
5. All’articolo 60 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole “Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica” ovunque ricorrano, sono inserite le seguenti: “ - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato”, le parole “un modello di rilevazione” sono sostituite dalle seguenti: “le modalità di acquisizione”, dopo le parole “in quiescenza” sono inserite le seguenti: “presso le amministrazioni pubbliche”, dopo le parole “per la loro evidenziazione” sono inserite le seguenti: “, limitatamente al personale dipendente dei ministeri,”, e le parole “ai bilanci” sono sostituite dalle seguenti: “al bilancio dello Stato”;
 - b) al comma 1, secondo periodo, le parole “altresì, un” sono sostituite dalle seguenti: “altresì, il”;
 - c) al comma 2, le parole “rilevate secondo il modello” sono sostituite dalle seguenti: “rilevate secondo le modalità”;
 - d) al comma 3, dopo le parole “le aziende” sono inserite le seguenti: “e gli enti”;
 - e) al comma 5, le parole “Ministro per la funzione pubblica” sono sostituite dalle seguenti: “Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione”.
6. Al comma 1 dell’articolo 61 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole “11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468,” sono sostituite dalle seguenti: “17, comma 12-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,”, le parole “del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,” sono sostituite dalle seguenti: “dell’economia e delle finanze,”, e l’ultimo periodo è soppresso.
7. All’articolo 4 del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 1, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: “Al fine di non pregiudicare l’ordinata prosecuzione dell’attività amministrativa delle amministrazioni interessate, la quota del recupero non può eccedere il 25 per cento delle risorse destinate alla contrattazione integrativa ed il numero di annualità di cui al periodo precedente, previa certificazione degli organi di controllo di cui all’articolo 40 bis, primo comma, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è corrispondentemente incrementato.”;



- b) al comma 2, dopo la parola “nonché” sono aggiunte le seguenti: “attraverso l'utilizzo, in misura non superiore all'80 per cento dei risparmi effettivamente realizzati,”.
8. Il divieto di cui all'articolo 7, comma 5-*bis*, del decreto legislativo n. 165 del 2001, come introdotto dal presente decreto, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2018.
9. All'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo n. 81 del 2015 sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al primo periodo, le parole “Fino al completo riordino della disciplina dell'utilizzo dei contratti di lavoro flessibile da parte delle pubbliche amministrazioni, la” sono sostituite dalla seguente: “La” e la parola “medesime” è sostituita dalle seguenti: “pubbliche amministrazioni”;
- b) il secondo periodo è soppresso.
10. Con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 165 del 2001, come modificate dal presente decreto, in sede di prima applicazione sono fatte salve le procedure di reclutamento del personale dell'Amministrazione giudiziaria di cui all'articolo 1, commi 2-*bis* e 2-*quater*, del decreto-legge 30 giugno 2016, n. 117, convertito dalla legge 12 agosto 2016, n. 161, e all'articolo 1, comma 372, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

Art.23

(Salario accessorio e sperimentazione)

1. Al fine di perseguire la progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la contrattazione collettiva nazionale, per ogni comparto o area di contrattazione opera, tenuto conto delle risorse di cui al comma 2, la graduale convergenza dei medesimi trattamenti anche mediante la differenziata distribuzione, distintamente per il personale dirigenziale e non dirigenziale, delle risorse finanziarie destinate all'incremento dei fondi per la contrattazione integrativa di ciascuna amministrazione.
2. Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato.



3. Fermo restando il limite delle risorse complessive previsto dal comma 2, le Regioni e gli enti locali, con esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale, possono destinare apposite risorse alla componente variabile dei fondi per il salario accessorio, anche per l'attivazione dei servizi o di processi di riorganizzazione e il relativo mantenimento, nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale e in coerenza con la normativa contrattuale vigente per la medesima componente variabile.
4. A decorrere dal 1° gennaio 2018 e sino al 31 dicembre 2020, in via sperimentale, le regioni a statuto ordinario e le città Metropolitane che rispettano i requisiti di cui al secondo periodo possono incrementare, oltre il limite di cui al comma 2, l'ammontare della componente variabile dei fondi per la contrattazione integrativa destinata al personale in servizio presso i predetti enti, anche di livello dirigenziale, in misura non superiore a una percentuale della componente stabile dei fondi medesimi definita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo accordo in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, entro novanta giorni dalla entrata in vigore del presente provvedimento. Il predetto decreto individua i requisiti da rispettare ai fini della partecipazione alla sperimentazione di cui al periodo precedente, tenendo conto in particolare dei seguenti parametri:
- a) fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 557-quater della legge n. 296 del 2006, il rapporto tra le spese di personale e le entrate correnti considerate al netto di quelle a destinazione vincolata;
 - b) il rispetto del saldo di cui all'articolo 1, comma 466, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;
 - c) il rispetto del termine di pagamento dei debiti di natura commerciale previsti dall'art. 41, comma 2, del decreto legge n. 66/2014;
 - d) la dinamica del rapporto tra salario accessorio e retribuzione complessiva.
5. Nell'ambito della sperimentazione per gli enti di cui al primo periodo del comma 4, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione del parere in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, è disposto il graduale superamento degli attuali vincoli assunzionali, in favore di un meccanismo basato sulla sostenibilità finanziaria della spesa per personale valutata anche in base ai criteri per la partecipazione alla sperimentazione, previa individuazione di specifici meccanismi che consentano l'effettiva assenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Nell'ambito della sperimentazione, le procedure concorsuali finalizzate al reclutamento di personale in attuazione di quanto previsto dal presente comma, sono delegate dagli enti di cui al primo periodo



del comma 3 alla Commissione interministeriale RIPAM istituita con decreto interministeriale del 25 luglio 1994, e successive modificazioni.

6. Sulla base degli esiti della sperimentazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, può essere disposta l'applicazione in via permanente delle disposizioni contenute nei commi 4 e 5 nonché l'eventuale estensione ad altre amministrazioni pubbliche, previa individuazione di specifici meccanismi che consentano l'effettiva assenza di nuovi o maggiori oneri carico della finanza pubblica.
7. Nel caso si rilevino incrementi di spesa che compromettono gli obiettivi e gli equilibri di finanza pubblica, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate le necessarie misure correttive.

Art.24

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, ivi comprese quelle di cui all'articolo 22, comma 3, e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art.25

(Abrogazioni)

1. Al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) l'articolo 6-*bis* e l'articolo 59 sono abrogati;
 - b) all'articolo 57, comma 1, la lettera a) e il comma 1-*bis* sono abrogati.
2. Al decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazione, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, l'articolo 7 è abrogato.
3. Al decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, i commi 5-*bis* e 5-*ter* dell'articolo 71 sono abrogati.
4. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il comma 339 è abrogato.
5. I commi 219, 220, 222 e 224 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 nonché il quarto periodo del comma 227 dell'articolo 1 della citata legge n. 208 del 2015 sono abrogati.





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

*Dipartimento per gli Affari giuridici e legislativi
Ufficio studi, documentazione giuridica e qualità
della regolazione.*

Servizio studi, documentazione giuridica e parlamentare.

DAGL/4042/10.3.113

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DAGL 0002709 P-
del 28/02/2017



16107941

AL DIPARTIMENTO PER I RAPPORTI
CON IL PARLAMENTO
Alla c.a. del Capo Dipartimento

e p.c.

UFFICIO LEGISLATIVO
DEL MINISTRO PER LA
SEMPLIFICAZIONE E LA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
ROMA

OGGETTO: Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in attuazione dell'articolo 17, comma 1, lettera r), della legge 7 agosto 2015, n. 124.

Si trasmette, per il successivo inoltro al Parlamento, ai fini dell'acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti, il provvedimento in oggetto, corredato delle prescritte relazioni, approvato, in esame preliminare, nella riunione del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2017 e munito del "VISTO" del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

Si fa riserva di inviare l'intesa della Conferenza Stato-Regioni, nonché i pareri del Consiglio di Stato e della Conferenza Unificata, non appena perverranno a questo Ufficio.

Si segnala l'urgenza, attesa l'imminente scadenza del termine di delega (28 febbraio 2017).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
(Cons. Roberto Cerreto)

gno

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO 27 OTTOBRE 2009, N. 150, IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 17, COMMA 1, LETTERA R), DELLA LEGGE 7 AGOSTO 2015, N. 124.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 1, lettera r), della legge 7 agosto 2015, n. 124, recante deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nella riunione del

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 23 febbraio 2017;

Acquisito il parere in sede di Conferenza Unificata nella seduta del ...;

Acquisita l'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del ...;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del

Acquisiti i pareri della Commissione parlamentare per la semplificazione e delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del

Sulla proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

ART.1

(Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150)

1

1. All'articolo 3 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 2 le parole "secondo modalità conformi alle direttive impartite dalla Commissione di cui all'articolo 13" sono sostituite dalle seguenti: "secondo le modalità indicate nel presente Titolo e gli indirizzi impartiti dal Dipartimento della funzione pubblica ai sensi dell'articolo 19 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114";
 - b) al comma 5 le parole "legati al merito ed alla performance" sono sostituite dalle seguenti: "e componenti del trattamento retributivo legati alla performance e rileva ai fini del riconoscimento delle progressioni economiche, dell'attribuzione di incarichi di responsabilità al personale, nonché del conferimento degli incarichi dirigenziali.";
 - c) dopo il comma 5 è inserito il seguente: "5-bis. La valutazione negativa, resa nel rispetto delle disposizioni del presente decreto, rileva ai fini dell'accertamento della responsabilità dirigenziale e ai fini dell'irrogazione del licenziamento disciplinare ai sensi dell'articolo 55-quater, comma 1, lettera f-*quinquies*), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165."

ART.2

(Modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo n. 150 del 2009)

1. All'articolo 4 del decreto legislativo n. 150 del 2009 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 2, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: " , tenendo conto anche dei risultati conseguiti nell'anno precedente, come documentati e validati nella relazione annuale";
 - b) al comma 2, lettera f), dopo la parola "organi" sono inserite le seguenti: "di controllo interni ed".

ART.3

(Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo n. 150 del 2009)

1. All'articolo 5 del decreto legislativo n. 150 del 2009 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) prima del comma 1 è inserito il seguente: "01. Gli obiettivi si articolano in: a) obiettivi generali, che identificano, **in coerenza con le priorità delle politiche pubbliche nazionali nel quadro del programma di Governo** e con gli eventuali indirizzi adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, le priorità strategiche delle pubbliche amministrazioni in relazione alle attività e ai servizi erogati, anche tenendo conto del comparto di contrattazione di appartenenza e in relazione anche al livello e alla qualità dei servizi da garantire ai cittadini;
 - b) obiettivi specifici di ogni pubblica amministrazione, individuati, in coerenza con la direttiva annuale adottata ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, nel Piano della performance di cui all'articolo 10.";
 - b) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Gli obiettivi di cui al comma 01, lettera a), sono determinati con apposite linee guida adottate su base triennale con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Per gli enti territoriali, il decreto di cui al primo periodo è adottato previa intesa in sede di conferenza unificata di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003,

2



n. 131. Gli obiettivi di cui al comma 01, lettera b), sono programmati, in coerenza con gli obiettivi generali, su base triennale e definiti, prima dell'inizio del rispettivo esercizio, dagli organi di indirizzo politico-amministrativo, sentiti i vertici dell'amministrazione che a loro volta consultano i dirigenti o i responsabili delle unità organizzative. Gli obiettivi sono definiti in coerenza con gli obiettivi di bilancio indicati nei documenti programmatici di cui alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, e di cui alla normativa economica e finanziaria applicabile alle regioni e agli enti locali e il loro conseguimento costituisce condizione per l'erogazione degli incentivi previsti dalla contrattazione integrativa. Nelle more dell'adozione delle linee guida di determinazione degli obiettivi generali, ogni pubblica amministrazione programma e definisce i propri obiettivi, secondo i tempi stabiliti per l'adozione del Piano di cui all'articolo 10, salvo procedere successivamente al loro aggiornamento”;

c) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: “*1-bis.* Nel caso di gestione associata di funzioni da parte degli enti locali, su base volontaria ovvero obbligatoria ai sensi dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, gli obiettivi specifici relativi all'espletamento di tali funzioni sono definiti unitariamente.

1-ter. Nel caso di differimento del termine di adozione del bilancio di previsione degli enti territoriali, devono essere comunque definiti obiettivi specifici per consentire la continuità dell'azione amministrativa.”.

ART.4

(Modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo n. 150 del 2009)

1. All'articolo 6 del decreto legislativo n. 150 del 2009 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole “Gli organi di indirizzo politico-amministrativo, con il supporto dei dirigenti” sono sostituite dalle seguenti: “Gli Organismi indipendenti di valutazione, anche avvalendosi delle risultanze dei sistemi di controllo strategico e di gestione presenti nell'amministrazione” e le parole da “di cui all'articolo 5” fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: “programmati durante il periodo di riferimento e segnalano la necessità o l'opportunità di interventi correttivi in corso di esercizio all'organo di indirizzo politico-amministrativo, anche in relazione al verificarsi di eventi imprevedibili tali da alterare l'assetto dell'organizzazione e delle risorse a disposizione dell'amministrazione. Le variazioni, verificatesi durante l'esercizio, degli obiettivi e degli indicatori della performance organizzativa e individuale sono inserite nella relazione sulla performance e vengono valutate dall'OIV ai fini della validazione di cui all'articolo 14, comma 4, lettera c).”;

b) il comma 2 è abrogato.

ART.5

(Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo n. 150 del 2009)

1. All'articolo 7 del decreto legislativo n. 150 del 2009 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole “con apposito provvedimento” sono sostituite dalle seguenti: “previo parere vincolante dell'Organismo indipendente di valutazione,”;



- b) al comma 2 le lettere b) e c) sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: “b) dai dirigenti di ciascuna amministrazione, secondo quanto previsto agli articoli 8 e 9;
- c) dai cittadini o dagli altri utenti finali in rapporto alla qualità dei servizi resi dall'amministrazione, partecipando alla valutazione della performance organizzativa dell'amministrazione, secondo quanto stabilito dagli articoli 8 e 19-bis.”;
- c) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: “2-bis. Il Sistema di misurazione e valutazione della performance, di cui al comma 1, è adottato in coerenza con gli indirizzi impartiti dal Dipartimento della funzione pubblica ai sensi dell'articolo 3, comma 2, e in esso sono previste, altresì, le procedure di conciliazione, a garanzia dei valutati, relative all'applicazione del sistema di misurazione e valutazione della performance e le modalità di raccordo e integrazione con i documenti di programmazione finanziaria e di bilancio.”.

ART.6

(Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo n. 150 del 2009)

1. All'articolo 8 del decreto legislativo n. 150 del 2009, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: “1-bis. Le valutazioni della performance organizzativa sono predisposte sulla base di appositi modelli definiti dal Dipartimento della funzione pubblica.”.

ART.7

(Modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo n. 150 del 2009)

1. All'articolo 9 del decreto legislativo n. 150 del 2009 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 1 dopo le parole “e responsabilità” sono inserite le seguenti: “, secondo le modalità indicate nel sistema di cui all'articolo 7,”;
 - b) al comma 1, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, ai quali è attribuito un peso prevalente nella valutazione complessiva”;
 - c) dopo il comma 1 è inserito il seguente: “1-bis. La misurazione e valutazione della performance individuale dei dirigenti titolari degli incarichi di cui all'articolo 19, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è collegata altresì al raggiungimento di specifici obiettivi, definiti nel contratto individuale, e di quelli individuati nella direttiva generale per l'azione amministrativa e la gestione, nonché nel Piano della performance.”.

ART.8

(Modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo n. 150 del 2009)

1. All'articolo 10 del decreto legislativo n. 150 del 2009 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 1, alinea, le parole “, secondo quanto stabilito dall'articolo 15, comma 2, lettera d), redigono annualmente” sono sostituite dalle seguenti “redigono e pubblicano sul sito istituzionale ogni anno”;
 - b) al comma 1, lettera a), le parole “un documento programmatico triennale, denominato Piano della performance da adottare in coerenza con i contenuti e il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio, che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi” sono sostituite dalle seguenti: “il Piano della performance, documento programmatico triennale, che è definito dall'organo di indirizzo politico-amministrativo in

4



collaborazione con i vertici dell'amministrazione e secondo gli indirizzi impartiti dal Dipartimento della funzione pubblica ai sensi dell'articolo 3, comma 2, e che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi di cui all'articolo 5, comma 01, lettera b);”;

c) al comma 1, lettera b), le parole “un documento, da adottare entro il 30 giugno, denominato: «Relazione sulla performance»” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 30 giugno, la Relazione annuale sulla performance, che è approvata dall'organo di indirizzo politico-amministrativo e validata dall'Organismo di valutazione ai sensi dell'articolo 14 e”;

d) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: “*1-bis.* Per gli enti locali, ferme restando le previsioni di cui all'articolo 169, comma 3 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la Relazione sulla performance di cui al comma 1, lettera b), può essere unificata al rendiconto della gestione di cui all'articolo 227 del citato decreto legislativo.

1-ter. Il Piano della performance di cui al comma 1, lettera a) è predisposto a seguito della presentazione alle Camere del Documento di Economia e Finanza, di cui all'articolo 10 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il Piano delle Performance è adottato in coerenza con le note integrative di cui all'articolo 21 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, o del piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio, di cui all'articolo 19, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91.”.

ART.9

(Modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo n. 150 del 2009)

1. All'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo n. 150 del 2009, la lettera a) è sostituita dalla seguente: “a) il Dipartimento della funzione pubblica titolare delle funzioni di promozione, indirizzo e coordinamento, esercitate secondo le previsioni del decreto adottato ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto-legge n. 90 del 2014;”.

ART.10

(Modifiche all'articolo 13 del decreto legislativo n. 150 del 2009)

1. All'articolo 13 del decreto legislativo n. 150 del 2009 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) la rubrica è sostituita dalla seguente: “Autorità nazionale anticorruzione”;
 - b) le parole “la Commissione” e “della Commissione”, ovunque ricorrono, sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: “l'Autorità” e “dell'Autorità”;
 - c) al comma 1 le parole: “In attuazione dell'articolo 4, comma 2, lettera f), della legge 4 marzo 2009, n. 15, è istituita la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche, di seguito denominata «Commissione», che” sono sostituite dalle seguenti: “La Commissione istituita in attuazione dell'articolo 4, comma 2, lettera f), della legge 4 marzo 2009, n. 15, e ridenominata Autorità Nazionale anticorruzione ai sensi dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190 e dell'articolo 19 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90,” e le parole: “, con il compito di indirizzare, coordinare e sovrintendere all'esercizio indipendente delle funzioni di valutazione, di garantire la trasparenza dei sistemi di valutazione, di assicurare la comparabilità e la visibilità degli indici di andamento gestionale, informando annualmente il Ministro per l'attuazione del programma di Governo sull'attività svolta” sono soppresse;
 - d) al comma 2, la parola “5,” è soppressa;

5

- e) al comma 3, primo periodo, le parole “, di management e misurazione della performance, nonché di gestione e valutazione del personale” sono soppresse;
- f) al comma 4 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - 1) al secondo periodo, le parole “e determina, altresì, i contingenti di personale di cui avvalersi entro il limite massimo di 30 unità. Alla copertura dei posti si provvede esclusivamente mediante personale di altre amministrazioni in posizione di comando o fuori ruolo, cui si applica l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, o mediante personale con contratto a tempo determinato” sono soppresse;
 - 2) al quarto periodo, le parole “sui temi della misurazione e della valutazione della performance e” sono soppresse;
 - 3) il quinto periodo è soppresso;
- g) al comma 6 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - 1) alla lettera e) le parole “all'articolo 11, comma 8, lettera a)” sono sostituite dalle seguenti: “all'articolo 10, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33”
 - 2) le lettere m) e p) sono abrogate;
- h) il comma 12 è sostituito dal seguente: “12. Il sistema di valutazione delle attività amministrative delle università e degli enti di ricerca di cui al Capo I del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, è svolto dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) nel rispetto del presente decreto.”.

ART.11

(Modifiche all'articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009)

1. All'articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Il Dipartimento della funzione pubblica assicura la corretta istituzione e composizione degli Organismi indipendenti di valutazione.”;
 - b) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: “**2-bis. L'Organismo indipendente di valutazione della performance è costituito, di norma, in forma collegiale con tre componenti.** Il Dipartimento della funzione pubblica definisce i criteri sulla base dei quali le amministrazioni possono istituire l'Organismo in forma monocratica.
2-ter. Il Dipartimento della funzione pubblica individua i casi in cui sono istituiti Organismi in forma associata tra più pubbliche amministrazioni.”;
 - c) al comma 4 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - 1) alla lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, anche formulando proposte e raccomandazioni ai vertici amministrativi”;
 - 2) alla lettera b) le parole “, all'Ispettorato per la funzione pubblica e alla Commissione di cui all'articolo 13” sono sostituite dalle seguenti: “e al Dipartimento della funzione pubblica”;
 - 3) alla lettera c), dopo le parole “all'articolo 10” sono inserite le seguenti: “, a condizione che la stessa sia redatta in forma sintetica, chiara e di immediata comprensione ai cittadini e agli altri utenti finali”;



4) alla lettera d), dopo le parole “misurazione e valutazione” sono inserite le seguenti: “con particolare riferimento alla significativa differenziazione dei giudizi di cui all’articolo 9, comma 1, lettera d)”;

5) alla lettera f) le parole “dalla Commissione di cui all’articolo 13” sono sostituite dalle seguenti: “dal Dipartimento della funzione pubblica sulla base del decreto adottato ai sensi dell’articolo 19, comma 10, del decreto legge n. 90 del 2014”;

6) dopo il comma 4 è inserito il seguente: “4-bis. Gli Organismi indipendenti di valutazione esercitano i compiti di cui al comma 4 e, in particolare, procedono alla validazione della Relazione sulla performance, tenendo conto anche delle risultanze delle valutazioni realizzate con il coinvolgimento dei cittadini o degli altri utenti finali per le attività e i servizi rivolti, nonché, ove presenti, dei risultati prodotti dalle indagini svolte dalle agenzie esterne di valutazione e dei dati e delle elaborazioni forniti dall’amministrazione, secondo le modalità indicate nel sistema di cui all’articolo 7.”.

d) al comma 8, dopo le parole “essere nominati” sono inserite le seguenti: “tra i dipendenti dell’amministrazione interessata o”.

2. Dopo l’articolo 14 è inserito il seguente: “Art. 14-bis (Elenco e durata dei componenti degli OIV) - 1. Il Dipartimento della funzione pubblica tiene e aggiorna l’Elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione, secondo le modalità indicate nel decreto adottato ai sensi dell’articolo 19, comma 10, del decreto-legge n. 90 del 2014.

2. La nomina dell’organismo indipendente di valutazione è effettuata dall’organo di indirizzo politico-amministrativo, tra gli iscritti all’elenco di cui al comma 1, previa procedura selettiva pubblica.

3. La durata dell’incarico di componente dell’Organismo indipendente di valutazione è di tre anni, rinnovabile una sola volta presso la stessa amministrazione, previa procedura selettiva pubblica.”.

ART.12

(Modifiche all’articolo 16 del decreto legislativo n. 150 del 2009)

1. All’articolo 16 del decreto legislativo n. 150 del 2009 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è abrogato;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. Le regioni, anche per quanto concerne i propri enti e le amministrazioni del Servizio sanitario nazionale, e gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi contenuti negli articoli 3, 4, 5, comma 2, 7, 9 e 15, comma 1. Per l’attuazione delle ulteriori disposizioni di cui al presente decreto, si procede tramite accordo da sottoscrivere ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo n. 281 del 1997 in sede di Conferenza unificata.”;

c) il comma 3 è abrogato.

ART.13

(Modifiche all’articolo 19 del decreto legislativo n. 150 del 2009)

1. L’articolo 19 del decreto legislativo n. 150 del 2009 è sostituito dal seguente: “Art. 19 (Criteri per la differenziazione delle valutazioni) - “1. Il contratto collettivo nazionale,

7



nell'ambito delle risorse destinate al trattamento economico accessorio collegato alla performance ai sensi dell'articolo 40, comma 3-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, stabilisce la quota delle risorse destinate a remunerare, rispettivamente, la performance organizzativa e quella individuale e fissa criteri idonei a garantire che alla significativa differenziazione dei giudizi di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d) corrisponda un'effettiva diversificazione dei trattamenti economici correlati.

2. Per i dirigenti, il criterio di attribuzione dei premi di cui al comma 1 è applicato con riferimento alla retribuzione di risultato.”.

2. Dopo l'articolo 19 è inserito il seguente: “*Art. 19-bis (Partecipazione dei cittadini e degli altri utenti finali) - 1.* I cittadini, anche in forma associata, partecipano al processo di misurazione delle performance organizzative, anche comunicando direttamente all'Organismo indipendente di valutazione il proprio grado di soddisfazione per le attività e per i servizi erogati, **secondo le modalità stabilite dallo stesso Organismo.**

2. Ciascuna amministrazione adotta sistemi di rilevazione del grado di soddisfazione degli utenti e dei cittadini in relazione alle attività e ai servizi erogati, favorendo ogni più ampia forma di partecipazione e collaborazione dei destinatari dei servizi, secondo quanto stabilito dall'articolo 8, comma 1, lettere c) ed e).

3. Gli utenti interni alle amministrazioni partecipano al processo di misurazione delle performance organizzative in relazione ai servizi strumentali e di supporto secondo le modalità individuate dall'Organismo indipendente di valutazione.

4. I risultati della rilevazione del grado di soddisfazione dei soggetti di cui ai commi da 1 a 3 sono pubblicati, con cadenza annuale, sul sito dell'amministrazione.

5. L'organismo indipendente di valutazione verifica l'effettiva adozione dei predetti sistemi di rilevazione, assicura la pubblicazione dei risultati in forma chiara e comprensibile e ne tiene conto ai fini della valutazione della performance organizzativa dell'amministrazione e in particolare, ai fini della validazione della Relazione sulla performance di cui all'articolo 14, comma 4, lettera c).”.

ART.14

(Modifiche all'articolo 21 del decreto legislativo n. 150 del 2009)

1. All'articolo 21 del decreto legislativo n. 150 del 2009, il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. Ogni amministrazione pubblica, nell'ambito delle risorse di cui al comma 3-bis dell'articolo 45 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, può attribuire un bonus annuale al quale concorre il personale, dirigenziale e non, cui è attribuita una valutazione di eccellenza.”

ART.15

(Modifiche all'articolo 23 del decreto legislativo n. 150 del 2009)

1. All'articolo 23 del decreto legislativo n. 150 del 2009 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 1 le parole “come introdotto dall'articolo 62 del presente decreto,” sono soppresse;
 - b) il comma 3 è abrogato.



ART.16

(Modifiche all'articolo 24 del decreto legislativo n. 150 del 2009)

1. All'articolo 24 del decreto legislativo n. 150 del 2009 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 1 le parole "come introdotto dall'articolo 62 del presente decreto," sono soppresse;
 - b) il comma 3 è abrogato.

ART.17

(Modifiche all'articolo 31 del decreto legislativo n. 150 del 2009)

1. All'articolo 31 del decreto legislativo n. 150 del 2009 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 1, dopo la parola "18," è inserita la seguente: "19,";
 - b) i commi 2, 3, 4 e 5 sono abrogati.

ART.18

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Alla data di entrata in vigore del presente decreto rimangono in carica i componenti degli Organismi indipendenti di valutazione per i quali non è ancora cessato l'incarico e comunque non oltre tre anni dalla nomina.
2. Le regioni e gli enti locali adeguano i propri ordinamenti secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo n. 150 del 2009, come modificati dal presente decreto, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto. Nelle more del predetto adeguamento, si applicano le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto; decorso il termine fissato per l'adeguamento si applicano le disposizioni previste nel presente decreto fino all'emanazione della disciplina regionale e locale.

ART.19

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.



